ERNESTO SPADOLINI

Il Commercio, le Arti e la Loggia de' Mercanti in Ancona

APPUNTI
(1300 1700)

PORTOCIVITANOVA
Stabilimento Tipografico G. Gualdesi
1904

LA LOGGIA DEI MERCANTI IN ANCONA.

IL COMMERCIO E LE ARTI

LA LOGGIA DEI MERCANTI IN ANCONA.

CAPITOLO PRIMO

IL COMMERCIO E LE ARTI

Benvenuto Stracca (1), patrizio anconitano e dottore di legge reputatissimo, in un suo famoso trattato (2) dice le lodi della mercatura, ricordando che i più grandi uomini la esercitarono, Solone, Platone, Ippocrate, ed aggiungendo che molto essa vale ad acquistar l'amicizia de' re e de' barbari: « mercatura autem ad barbarorum necessitudines regumque amicitias comparandas plurimum valere putabatur ».

Nella città nostra, dove gli studi non fiorirono ma i commerci prosperarono, le famiglie nobili dal mare e dal traffico trassero ricchezza e nome. La casa de' Pizzecolli, donde uscì Ciriaco (3) il

---

(1) Luigi Franchi. Benvenuto Stracca ecc. Roma. Loescher e C. [illegible]

(2) *Clarissimi Iurisconsulti Benvenuti Stracchae patritii anconitani.* — De Mercatura, seu Mercatore tractatus, Venetiis MDLIII.

(3) Ernesto Spadolini. Il biografo di Ciriaco Pizzecolli in *Marche* I. 70-72

più illustre de' nostri concittadini che possiamo ricordare degli antichi tempi, esercitava la mercatura; e da lui fu onorata non pur con gli studi d' archeologia, ch' egli iniziò con grande fortuna, ma eziandio con la perizia, che ebbe del navigare e del trafficare.

Dedita al commercio ed alla navigazione era anche la gente de' Benincasa, di cui Cinzio (1) fu poeta, ed esperto delle opere marinaresche, e Grazioso (2) autore di lodatissime carte nautiche, che si conservano negli archivi d' Italia e nel Museo britannico di Londra, e d' un *Portulano* in volgare, il quale descrive il pleriplo dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale, insegna come si debbano disporre le vele secondo i venti, parla de' calcoli lunari, dei porti, delle rade e delle secche. Di Grazioso ricordansi venti e più carte, eseguite con grande perizia: di Andrea, (3) che fu capitano della custodia del porto nel 1496 e diresse l'opera delle fortificazioni dalla parte di mare, conservasi nella biblioteca di Ginevra un bellissimo atlante di quattro carte, ed una mappa geoidrografica in Ancona, nella quale trovansi notizie preziose sulla giacitura de' luoghi, sui prodotti del suolo, sull' industria e commercio, e sui costumi.

---

(1) Ernesto Spadolini. Di Cinzio Benincasa in *Marche* I. 84-88.
(2) G. Bevilacqua. Cenni storici su di alcuni geoidrografi ecc. 1882. M. Maroni, Grazioso Benincasa, in Annuario del R. Ist. Tec. 1881.
(3) G. Bevilacqua, op. cit.

Egualmente cultori delle discipline astronomiche e nautiche furono i gentiluomini Freducci (1), Giovanni, Ottomanno e Giacomo.

Francesco Ferretti (2), versatissimo nelle fisiche e nelle matematiche, teneva in grande pregio le carte de' Freducci: sono state ed al presente sono reputate buonissime, (egli scrive) non solamente di verace giustezza, ma di disegno et gratiosa forma sì come d'ornamento et d'inventioni nuove che ottimamente accompagnano, et non tanto agguagliano gli buoni intagli delle stampe di legno, et le migliori di rame, quanto fermamente l' avanzano, et mi ricordo averne donata una al sig. Duca Guid' Ubaldo d' Urbino.

⁂

Nelle cronache e nelle istorie d' Ancona si fa qua e là parola del commercio e dell' arti, ma molto brevemente: più ampie notizie trovansi nel libro dell' Heyd (*Geschichte des Levantehandels in Mittelalter*), dal quale impariamo che i nostri maggiori commerciavano non solo in Levante, ma avean fondato una colonia in Accon (1257) ed un' altra a Bisanzio; che avean rapporti con Cipro e, sebbene disturbati da' Veneziani, spingevansi con le navi anche in Egitto. Ma chi voglia, sia

(1) G. Bevilacqua, op. cit.
(2) Francesco Ferretti Diporti notturni, dialoghi ecc. 1580.

pur fugacemente, come noi, dare notizie sicure delle relazioni commerciali d' Ancona, ha bisogno di far ricerche negli archivi, e segnatamente in quello cittadino; nel quale noi abbiamo con diligenza letti gli atti consigliari, e tutti gli altri codici che sono degni di attenzione e di studio.

Che Ancona avesse commerci nelle più lontane contrade è provato dalla presenza di consoli in Sicilia ed in Oriente. Di essi riferiamo una nota, desunta da molti documenti, che abbiamo esaminato:

1380.	Giovanni d' Angelo di Michele	in RUMENIA
1391.	Corradino di Antonio	» SEGNA
1396.	Lorenzo Anconitano	» ALESSANDRIA
1396.	Luca Bonarelli	» ALESSANDRIA
1419.	Antonio de' Terrabotti	» SIRACUSA
1419.	Giannuzio de' Terrabotti	» SIRACUSA
1419.	Filippo Alfieri	» COSTANTINOPOLI
1412.	Piero de' Boccamaiori	» ALESSANDRIA
1428.	Giovanni Maggi	» PUGLIA
1438.	Bartolomeo di Giannuzio de' Tarrabotti	» SIRACUSA
1438.	Simone Guidolini	» ALESSANDRIA
1441.	Tommaso di Lodovico	» SEGNA
1444.	Nicolò di Francesco	» COSTANTINOPOLI
1458.	Angelo Boldoni	» COSTANTINOPOLI
1480.	Tommaso Speroni	» COSTANTINOPOLI
1480.	Bartolomeo de' Castiglioni	» SEGNA
1510.	Gian Óglii Francesco	» COSTANTINOPOLI
1517.	Antonio Rapullo	» COSTANTINOPOLI
1540.	Iacolo Bedoro	» PERA
1506.	Giambattista Bederico	» COSTANTINOPOLI
1561.	Vincenzo Giustiniani	» SCIO
1567.	Giambattista Bedero	» PERA

1587. Paolo Mariani » Costantinopoli
1590. Marsiglio degli Acquisti » Alessandria
1591. Nicolo Giganti » Scio
1597. Costantino Pepi » Costantinopoli
1603. Nicola Giganti » Scio

Il Pardessus (1) crede che Ancona non avesse ottenuto con trattati o privilegi la permanenza de' suoi consoli all' estero, se non che forse a Costantinopoli, dove i primi privilegi accordati ai Veneziani furono eguali a quelli che già essa godeva; e pensa che alla partenza d'un naviglio i magistrati della città designavano un console che esercitava i suoi poteri durante la traversata, e che pervenuto al destino restava giudice delle differenze fra i suoi compatriotti, finchè dimoravano in quel luogo.

Ciò risulta, egli dice, dalle rubriche 47 e 48 dello *Statuto del mare*. A dire il vero, queste due rubriche provvedevano all' elezione di consoli temporanei per quei paesi, ne' quali non risiedeva permanentemente un console anconitano; ma ciò non prova che la Repubblica non tenesse in certi luoghi consoli stabili, ché anzi dagli antichi decreti risulta che eleggevasi console in un paese un abitante dello stesso luogo, e che qualche console anconitano ottenne grandi privilegi, come quel Luca Bonoli, il quale talmente s' era cattivato l'animo di Acmet Edin che nel febbraio del 1396

---

(1) Collection de lois maritimes antérieures au XVIII siècle par I. M. Pardessus. Tome cinquième. Paris. Imprimé par autorisation du roi a l' Imprimerie Royale MDCCCXXXIX.

ottenne un fondaco ed un alloggio per i suoi concittadini. (1)

Oltre questi consoli, i quali rappresentavano, a così dire, la Repubblica ne' lontani paesi e difendevano e tutelavano gli interessi de' concittadini mercanti e marinai, funzionava in patria, sin da tempi antichi, il Consolato del mare, che sussisteva accanto alle costituzioni del mare, come ha dimostrato il Belardi (2) contro le negazioni del Filippini. Noi sappiamo che l'Albornoz agli anconitani, che avevan chiesto « tre consoli i quali debbano giudicare tutte le liti di mercanti e di marinari per le cose che riguardano il mare », concesse con breve del 1357 i tre consoli « ai quali spettasse giudicare e conoscere tutti gli interessi mercantili », e che Gregorio XI, nel 1377, diede non solo piena e libera facoltà di far leggi ed ordinamenti sul mare, ma ancora riconfermò il consolato. già conceduto da Egidio.

L' istituzione del consolato, con la rapida procedura, che seguiva, nelle questioni e nelle liti tra marinai e mercanti e in tutte le controversie, arrecava grande vantaggio alla navigazione ed al commercio. Il Belardi ne descrive, con molta diligenza, il modo di funzionare. I consoli del mare — egli dice — erano eletti dal Vicario, o da chi ne faceva le funzioni, d' accordo con gli

---

(1) Bevilacqua, op. cit.

(2) Dott. Adolfo Belardi, Il consolato del mare in Ancona durante la seconda metà del secolo XIV. Senigallia 1902.

anziani ed i regolatori della città stessa; e duravano in carica sei mesi. I consoli dovevano appartenere alla classe dei « boni viri ». Scaduti i consoli primo - eletti, i nuovi consoli erano nominati dal Vicario, o da chi ne faceva le veci, dai regolatori e dai tre consoli scaduti. Così eletti i consoli, essi dovevano dare udienza pubblica tre volte alla settimana, cioè un giorno si ed un giorno no, esclusa naturalmente la domenica. Al loro ufficio era adibito un notaio con le funzioni di cancelliere. Il notaio era pagato dall'erario comunale, e gli era proibito assolutamente di accettare danaro, o compensi dalle parti in causa.

Le parti però che aderivano al tribunale, dovevano pagare nel medesimo modo e forma che presso la Curia del Podestà, e il danaro così ricavato si versava nella Cassa del Comune. La giurisdizione dei consoli si estendeva su tutte le cose che riguardavano il mare, i commerci, la navigazione, e su tutte le persone che navigavano, o commerciavano sul mare: soltanto però quando mancava un istrumento originale autentico: chè, se l' istrumento c' era, la causa passava allora alla Curia del Podestà. Tutti e tre i consoli insieme potevano sentenziare e condannare fino a 20 libre della moneta corrente nella città, due soltanto fino a 10 libre. Contro le sentenze dei consoli si poteva interporre appello. E l' appello era regolato così: contro i consoli primo-eletti le parti si appellavano ai regolatori della città, ed una volta che questi avessero sentenziato, la causa era chiusa.

Contro i consoli successivi l'appello si portava ai consoli immediatamente precedenti, i quali dovevano decidere se fosse stato bene, o male appellato: e se decidevano che era stato bene processato e male appellato, la sentenza veniva confermata senz' altro; ma se decidevano che era stato male processato e bene appellato, allora il giudizio veniva rimesso ai quattro regolatori ed il loro verdetto diventava definitivo. I consoli dovevano giudicare nel termine di un mese, calcolando dal giorno in cui la causa era stata assunta: i regolatori (quando si trattava di consoli primo-eletti) ed i consoli, cui era devoluto il primo giudizio d' appello, dentro quindici giorni: i regolatori poi, cui spettava giudicare definitivamente, dentro dieci giorni. (1).

*
* *

Per la storia del commercio e della marineria hanno grandissima importanza gli *Statuti del mare, del Terzenale e della Dogana*, (2) i quali sono, senza dubbio, anteriori al secolo decimo quarto.

Gli statuti del mare risultano di ottantasette rubriche, le quali parlano delle navi grandi e piccole, delle autorità e uomini addetti alla marina.

Secondo la rubrica IX, i marinari dovevano

---

(1) BELARDI, op. cit. pag. 10, 11.

(2) *Statuti anconitani del mare, del terzenale e della dogana e patti con diverse nazioni*, a cura di C. Ciavarini, Ancona, A. G. Morelli 1896.

caricare e scaricare « tutto lo cargo et mectere la sagorna », ed inoltre compire « tucti li servigi de la nave.... a senno et a volontà de lo nocchiero». La nave era fornita di scrivani, i quali tenevano il libro di entrata e d' uscita « e de le mercantie cargate nel navilio », portavano seco « li capitoli del mare exemplati pubblici socto pena de cento soldi d'anconitani piccioli acciò che elli possano dichiarare li dicti capitoli quando bisogna quessi capitoli ».

Ma per noi, merita d' essere, più d'ogni altra, ricordata la rubrica XXXVIII « De le cose che se mecte en nave ad ragione de mesto », che riferiamo integralmente, perchè ci danno notizia delle merci.

« Per uno vascello de vino de sei some per « mesta overo doi boetiecllc di vino de tre some « per una, per una mesta et da li in gio prorata « et da lì in su prorata.

« Per ollio uno vascello de venti metri fino « en vinti quactro per una mesta.

« Per carta risme vinti a mesta con l' envo- « gle ordenate.

« Per carta reale risme dieci a mesta con l' envoglc ordenate.

« Per colli tovagle e canavazi canne quactro- « cento a mesta.

« Amandole doi caratelli de tre some l' uno « a mesta ensacate livere mille a mesta.

« Miele livere mille cinquecciento a mesta cam- « merato.

« Zaffarano livere una per cen-
« tenaro de livere.
« Argento livera una per cente-
« naro de levere.
} per nolo di esse

« Stoppa ensaccata livere mille a mesta.
« Cera livere mille cinquecientо a mesta.
« Cori de bufari livere mille cinqueciento a
« mesta.
« Remi da galea conci trentacinque a mesta.
« Remi non conci da galea vinti per mesta.
« Ramo livere mille cinqueciento a mesta.
« Pecze de fustano quaranta a mesta.
« Panni fiorentini et lombardi pecze secte a
« envolliati ragionevolmente.
« Panni franceshi sei pecze per mesta.
« Piombo livere mille cinqueciento per mesta.
« Ferro livere mille cinqueciento per mesta.
« Panni bigielli braccia quactrocento per me-
« sta.
« Saie fiorentine dieci pecze per mesta.
« Sapone livere mille dugento encammerato
« o lordo a mesta et sapone insacato livere mille
« cento a mesta.

Le meste da levante a ponente cioè de Cepri.

« Dactoli cantara doi per cantaro.
« Bambagio cantaro per cantaro.
« Povere cantara doi per uno cantaro.
« Gengenro cantara doi per cantaro.

« Polvere de zuccaro incassato o incaratellato
« cantara doi per cantaro encammerato o lordo.
« Zuccaro encammerato cantaro per cantaro.
« Cassia fiistola cantaro per cantaro.
« Cienamo overo canniella cantaro uno en-
« cammerato per uno cantaro.
« Encenso cantaro uno e mezzo per cantaro
« encammerato.
« Lana lavata cantaro per cantaro.
« Lana sucida cantara doi per cantaro.
« Secte vascelli legati sfassiati cum sagole per
« uno cantaro.
« Lino sosiano cantaro uno e mezzo per can-
« taro encammorato.
« Quindeci vascelli sfassiati non legati per
« uno cantaro.
« Curame doi cantara per uno cantaro.
« Landano doi cantara per uno cantaro.
« Pegola de Cepri tre cantara per uno cantaro.
« Alume quactro cantara per uno cantaro.
« Pelli de beccho doi cantara per cantara.
« Cenere da sapone quactro cantara per can-
« taro.

Le meste che viene da Romania

« Curame concio et non concio livere mille
« cinquecciento a mesta.
« Cera livere mille cinqueciente a mesta.

« Uva da Coranto livere mille cinqueciento « a mesta.

« Lana sucida livere mille cinqueciento a « mesta.

« Lana lavata livere mille a mesta.

« Schiavine a peso livere mille cinqueciento « a mesta.

« Formagio livere mille cinqueciento a mesta.

« Carne insalata livere mille cinqueciento a « mesta.

« Schinali dugiento a mesta.

« Coralline entiere cento a mesta.

« Spalle cento septantacinque a mesta.

« Sego livere mille cinquecento a mesta.

« Seta de cavallo livere millecinquecento a mesta.

« Alume livere tremilia cinqueciento a mesta

« Semesancta livere millecinqueciento a mesta.

« Coctone de Romania livere novecento a mesta.

« Cenere da sapone livere tremilia cinqueciento a mesta. »

***

Di XXI rubriche componesi lo statuto del terzenale. (1) In antichi tempi, Ancona possedeva il navale che fu distrutto dai Saraceni; in tempi posteriori, ebbe il terzenale ove sorgeva l'antico na-

1. Statuti del mare ecc. Ancona, Morelli 1880.

vale, a piè del Guasco. L'arsenale o terzenale, come allora chiamavasi, ebbe il suo compimento nel secolo XV. Tre vaste tettoie contigue e parallele, in forma di grande quadrato, eran all'intorno difese da un muro, che agli angoli aveva grosse torri. Per il varo, c'erano due scali: nel centro trovavasi « un ingresso al mare per mezzo di un arco praticato sulla muraglia, donde le galee e le navi costrutte o racconciate uscivano all'aperto per essere condotte nel porto. Quivi la casa del capitano; quivi i magazzini per il bitume, per i cordaggi, per gli attrezzi, per tutto ciò che fosse occorrente alle maestranze. Due moli convergendo ad angolo formavano la darsena, che serviva di ricovero ai legni ed era di notte rinchiusa per difesa da una catena: non molto lontano era il mandracchio (1) ».

Negli *Statuti del mare* leggonsi, nelle rubriche LXVII, LXXII, alcune prescrizioni riguardanti l'industria navale, come quelle che si riferiscono ai galafati e ai maragoni, che lavoravano dal nascere al tramonto del sole. Oltre queste disposizioni, il terzenale aveva suoi propri statuti, che ad Ancona furono concessi, insieme con quelli del mare e della dogana, da Gregorio XI, con breve del 22 gennaio 1377. Il pontefice, conosciuta la costante devozione e fedeltà degli anconitani verso la Chiesa, volendo favorire quanto potesse gio-

1. *Michele Maroni*, L'Arsenale di Ancona, Fano 1901.

vare alla pace ed alla tranquillità dello stato, accoglieva benignamente le loro suppliche per ottenere di fare pubblici statuti ed ordini quanto alle merci di navigli ed ai marittimi negozi; purchè non fossero contro i diritti della romana chiesa e contro la libertà ecclesiastica, e con la sua apostolica autorità comandava che cotesti statuti dovessero essere inviolabilmente osservati, con pericolo d' incorrere nell' indignazione dell'onnipotente Dio e dei beati apostoli Pietro e Paolo.

Le XXI rubrichette dello statuto del *Terzenale* riguardano la conservazione dell'arsenale, a custodia del quale e delle galere e del naviglio del comune stava un capitano, che durava in ufficio un anno, riscuoteva i noli dei navigli e le tasse e si curava dell'escavazione del porto. Dalla rubrica IX apprendiamo che Ancona aveva, sin da' passati anni, commercio con Spalatro, Giadra (Zara), Durazzo, Ravenna, Signa, Pola.

***

Gli *Statuti della dogana* (1) sono di 160 rubriche, e trattano degli ufficiali, notai, stimatori, pesatori, misuratori, ragionieri, e custodi delle porte di mare.

L'ufficiale maggiore della dogana aveva un notaio, e due servi alla sua dipendenza; esigeva i dazi del comune, ogni somma versava " ad manus

1. Statuti del mare ecc.

depositarii seu offitialis casse comunis „; puniva chi vendeva il pane contro la forma degli statuti, parimenti puniva i fornai, i beccai, gli osti, le treccole che ribellavansi alle regole; aveva cura che i custodi delle porte del mare custodissero la riva e le portelle, perchè nessuna mercanzia uscisse " sine bullecta scripta „.

I pagamenti delle bollette sono registrati nella Rubrica XXV:

« Panni franceschi la soma da mulo s. L.
« Seta in grana la soma da somero s. XXV.
« Panni fiorentini la soma da mulo s. XXXIIII
« d. VIIII.
« — la soma da somero s. XVI. d. X.
« Panni perosini la soma da mulo s. XXI
« d. III.
« Panni borghesi - s. XXI d. III.
« Panni Ugolini - „ „
« Panni Urbevetani la soma da somiero s.
« XI d. III.
« Panni bisielli la soma da mulo s. XII
« d. VI.
« — la soma da somero s. VI d. XI.
« Pevere - la soma da mulo s. XVI.
« Gengevero - la soma da somero s. VIII.
« Cannella - la soma da mulo s. XVI.
« Zuccaro - „ „ „ „
« Cera - la soma da somero s. VIII.
« Merciaria - „ „ „
« Ogni spitiaria menuta - la soma da so-
« mero s. VIII.

« Banbagio - la soma da mulo s. XII d. VI.
« Polvere de zucoharo - la soma da mulo s.
« XII d. VI.
« Zuccaro rotto - la soma da somero s. VI
« d. XI.
« Carta da banbace - la soma da mulo s.
« VIII d. II.
« Canavaccio - la soma da mulo s. VIII.
« d. II.
« Canapa lavorata e non lavorata - la soma
« da mulo s. VIII. d. II.
« Amandole - la soma da somero s. IIII d. I.
« Lana - la soma da mulo s. X.
« Lino - „ „ „
« Pelicciaria - „ „ „
« Carta pecorina - la soma da somero s. V
« d. VIII.
« Curame concio - la soma da mulo s. VIII
d. II.
« — la soma da somero s. V.
« Acciaro - la soma da mulo s. VIII d. II.
« Ferro - „ „ „ „
« Ramo - „ „ „ „
« Pionbo - „ „ „ „
« Metallo - „ „ „ „
« Stangno - la soma da somero s. V d. III.
« Oricella - la soma da mulo s. V. d. III.
« Cassia - „ „ „ „
« Trementina - „ „ „ „
« Alume - „ „ „ „
« *Dattari* - „ „ „ „

« Sapone - la soma da somero s. VII d.
« III.

« Comino - la soma da mulo s. VII d. III.

« Mezzaria - „ „ „ „

« Vetro - la soma de somero s. IIII d. V.

» Safrano per ciaschuna libra de peso s. O
« d. II.

« Cenci - la soma da mulo s III d. VIII.

« Mozzatura - la soma da mulo s. III d. VIII

« Cenera da sapone - la soma da mulo s. III.
« d. VIII.

« Pietre da macena - la soma da somero s. II
« d. IIII.

« Noci - la soma con doctura d. XII.

« Castagne - „ „ „

« Nocelle - „ „ „

« Pingnoli - „ „ „

« Semente de lino - la soma tractura s. II
« d. I.

« Store - per conductura per libra d. 1.

« Longname - se trarà fora per soma de so-
« mero s. 1 d. VIII.

Follia a l'entrare per soma de somero d. XII.

« — a lo trare fora per soma de somero s. I
« d. VIII.

« Pessi la soma da mulo s. VIII d. II.

« — la soma de somero s. V d. VIII.

« Porci per libra d. 1.

« — et se trarrà fora per livera d. 1.

« Castroni - octo denari per uno et per con-
« ductura per libra d. 1.

« Pecore - et se trarà fora d. 1.
« Montoni - „ „ „
« Buoi per conductura s. II d. VI.
« — et per libra d. 1.
« — et se trarà fora per libra d. 1.
« Capretti - a forestiero per uno d. IIII.
« Agnelli - „ „ „ „
« Olio per mesto et per tractura d. XXXV.
« — et per metere entro per soma cioè doi
« metri per soma s. II.
« Sacco de carbone per condutta s. d. V.
« et se trarrà fora per roblo d. VI.
« Vasielli voiti che se tragesse fora da sei
« some o da più per vasello - Bol. mezo.
« Vaselli da V some o da meno - Bol. mezo.
« Some da orcioli la soma d. XII.
« De feccia brusiata la soma de somero s. III
d. VIIII.
« — et per livera d. I.
« Cepolle et alli soma da somero d. XII.
« — et uno denaro de libra de ciò che vale.
« Cavalli per conductura per livera d. I.
« — et se trarrà fora per chavallo Col. X.
« Rontini et } per l'ontrare per libra d. I.
« Giomente } et se tragesse fora per ciaschuno Col. V.

Gli statuti prescrivevano eziandio le gabelle per le arti, cioè per i calzolai, i sarti, gli speziali, i mugnai, i fornaciai, gli orefici, i marescalchi, i ferrai, i saponari, i fabbricatori di candele, i sensali, gli albergatori, gli osti, i fornai. I calzolari,

per esempio, di Ancona od esercenti in Ancona " solvere teneantur et debeant comuni Ancone de toto laborerio quod ipsi vendiderunt sex denarios pro qualibet libra pecunie valoris et existimationis dicti laboreri. „

Ed ogni calzolaio, alla fine della settimana, " cum sacramento „ doveva dichiarare all' ufficiale dell' entrate la quantità di pecunia percepita. Egualmente dovevano fare gli speziali, i quali pagavano " de omni eo et toto quod ipsi trasformabunt, videlicet de cera fatiendo duplerios et candelas vel trasformando et de zuccaro vel melle fatiendo confettiones, siroppum vel medicinam, vel trasformando piper et alias speties, vel fatiendo medicinas et de omni olio quod transformabunt de uno esse et aliud, tres denarios pro qualibet libra pecunie extimationis dictarum rerum „.

Gli orefici, i negozianti d' oro, argento lavorato, perle, bottoni, anelli, cinture, coppe d' argento, pagavano " sex denarios pro libra pecunie valoris dictorum laboreriorum „.

*
* *

Gli *ordini della fiera di maggio* furon scritti nel 1493, e trovansi raccolti in un codice del nostro archivio, tuttora inedito. Stabilivano che le robe e le mercanzie « da condurre in Ancona o per mare o per terra » fossero libere da ogni dazio e gabella, eccettuate le mercanzie che venivano da levante, e " donde si sia for del golfo, li quali siano

tenute a pagar doi per cento solamente „. Il grano, l' olio, il sale pagavano la gabella consueta.

Eleggevansi tre consoli della fiera, che amministravano ragione e giustizia, tanto nelle cause civili, quanto nelle criminali. Chi aveva rubato, da un soldo sino a quaranta soldi, era messo in berlina; chi aveva furato, da quaranta sino a cinquanta era frustato; e da cinquanta in su era appiccato.

Erano nominati anche tre *allocatori,* i quali badavano che nessuno frodasse il comune nel pagamento del nolo; ed avevano, in assistenza del proprio ufficio, un notaro, il quale teneva il libro dei noli.

Sei cittadini eletti avevano arbitrio di condur fanti a guardie della città, eran detti conservatori.

Altri due notai erano adibiti alle cause civili e criminali.

Durante la fiera, quattro giorni prima e quattro dopo, ognuno che " havesse contumacia con lo com. de Ancona o fosse debitore de alcuna privata persona possa vinire et star salvo et sicuro, eccepto quelli che exceptua lo statuto de la franchitia de san Chriacho „.

Durante la fiera, gli Anziani non potevano uscire di palazzo; " tutti debbiano stantiare in palazzo etiam de notte „.

Durante la fiera, i fornai potevano " comparar onne quantità de farina che vorranno; ma debiano ritener le botteghe multo bene fornite di pane venale „.

Qualunque persona " venisse con alcuna mercantia non possa fare residentia ne stantiar in nave o navilio „ eccettuati " i marinari che fossino a soldo „.

Nel codice seguono ai capitoli, da noi riassunti, gli elenchi degli ufficiali deputati alla fiera.

***

Il *libro sull' officio del fondichiero e sui pagamenti riformati nel 1511* (1) ordinava, prima d'ogni altra cosa, si dovesse fare un libro in carta membranacea dove si dovessero notare tutti i capitoli spettanti al fondaco. Questo libro doveva esser custodito dai fondichieri.

L' officio del fondichiero durava quattro mesi. Il fondichiero non poteva lasciar trarre alcuna cosa dal fondaco, senza l'estimazione degli *extimatori;* teneva un libro, in cui eran segnate tutte le cose tenute in fondaco ed i pagamenti. I conti del fondaco si dovevano rivedere e riscontrare con le bollette della dogana, dai guardiani e scrivani delle porte e portelle.

Le mercanzie " stando in fondaco per il tempo di quattro mesi da lì in poi pagano el doppio, questo dechiarato che mancando ad alcuna persona robbe conducte nel dicto fundico el fundichiero

---

1. Anche questo cod. è inedito. Conservasi nell'archivio storico d'Ancona. È di carte 40, 27 per 20. È nitidamente scritto; in gotico i titoli, le iniziali sono adorne di fregi.

sia tenuto satisfare; reservato dicto fundico non fusse ropto da ladri overo occurresse altri casi fortuite „.

Tutte le mercanzie si dovevano pesare e numerare per il pagamento delle dogane, alla presenza del fondichiero e d'uno almeno dei doganieri.

Ai capitoli tien dietro la tavola delle " robbe destinate venire in fondaco „ e dei " pagamenti de quelle „.

Son notati: garofali, cenamono, canella, pepe, noci moscati, cassia, incenso, zibibo, riso, trementina, zuccari, uva passa, vitriolo, cotoni, reubarbaro, muschio, colla, indaco, cera, gomma arabica, speziarie minute, drappi, pelli, lane, ferro lavorato, zolfo, salnitro, carta pecorina.

Nel 1518 i capitoli furono riformati, " per ordine de lo Mag. Conseglio anconitano per comodità et magiore habilità de li mercanti de tutte nationi desideranti frequentare la ciptà de Ancona per commodità del porto cum loro robbe et mercantie secunto da diversi mercanti è stato cum instantia domandato „.

Merci di ogni sorta, da qualunque luogo venissero, pagavano per transito e passo bolognini otto per collo; ma vendendosi, pagavasi uno per cento. Per merci intendevansi tutte le " robbe expresse de subto per merce et altre simile, non expresse in parte alcuna, ma che siano consuete tenerse et venderse in le bottege de merciarie „.

E le " robbe expresse per merce „ erano acciari, stagno lavorato e non lavorato, falci d'ogni

sorta, candelieri, ferro, lanire, selle, cigore di muli e cavalli, carte de coro, mascare, aste, bambace tinta, sete, oro e argento lavorato, tele tinte, strenghe, lavori di legname indorati, dipinti con figure, specchi, pettini, coltelli e forbici, " paternostri de omne sorte ,, , cappelli.

Robe " expresse per spetiarie ,, erano garofali, pepe, cinamono, noce muscate, gengeri, cassia, incenso, verzino, zuccari fini, mastrici, muschio, manna, vitriolo, rasia, indaco, pomice, gibibo, riso, cera, allumi ecc., che erano soggetti ad uno stesso dazio.

Speciali pagamenti eran stabiliti per i drappi d' oro e d' argento, per i velluti, i rasi, le sete, per i libri stampati, per i metalli lavorati, il piombo ed i rami.

Dovendosi scaricare di barca in barca, non si pagava la piatta: " ma operandola paghe dodeci quatrini per migliaro, et similiter paghe dodeci quatrini per migliaro per la piatta, scaricando in terra, operandola, o non operandola ,,.

Tutti i pagamenti si facevano " ad moneta corrente ,,. I mercanti, che avevan privilegi e capitoli di convenzione con la communità, potevano scaricare e portare le merci " dove li parerà senza metter in fondico, ma lo fondichiero de lo comune ne tenga pure ben conto che lo communo non sia fraudato ,,.

Convenzioni speciali avevano i fiorentini, i ragusei, i senesi, i lucchesi, ed i catarini.

*
* *

Il *libro degli ordini e dei capitoli della franchigia,* (1) raccolto in un elegantissimo codice in pergamena, è del 1471.

Le merci devonsi mettere in fondaco, pagando secondo la tavola.

Non poteva entrare alcuna merce senza la bulletta della dogana.

I sensali erano obbligati “ a notare e fare un cadeuno libro de tucti li mercati delli quali se pagha sensaria et che loro faranno et assignarli alla duana de Ancona „. I sensali dovevano esser approvati dai regolatori.

Durante la franchigia, la mattina e la sera sonava la campana “ secondo la forma dello statuto per lo depusitario et scrivano della dovana per lo fondichiero scrivani guardiani delle porte e portelle et ad requisitiare de li regulatori „.

Durante il tempo della franchigia, gli ufficiali della beccheria potevano ritenere mille capi dei animali oltre al consueto.

Ai capitoli, da noi brevemente riassunti, segue la tavola de' pagamenti, per gli argenti, anaci, amandole, biacca, cera, cuoi tedeschi o di schiavonia, canavacci lombardi, corde grosse, canepa

---

(1) Sec. XV Sez. V n. II. Arch. n. 4.

Il cod. ottimamente conservato, scritto in nitido carattere gotico, con le iniziali in colore e adorne di fregi misura 28 p. 19, è di carte 20 numerate. È protetto da una guardia in legno.

Inedito,

sconcia e concia, carte, candela, cera lavorata, castagne, cipolle, fustagni, ferro, ferramenti lavorati, filati di canepa, formaggi salati, lane, legumi, mieli, panni veronesi, vicentini, di Fiandra, di Schiavona, piombi, pellami, pesce fresco, porci " forestieri non nati in Ancona nè nel contado ", carni, stoppa, salumi, saponi, salnitro, tele, termentina, velluti, zuccheri fini di Venezia, zuccheri di Palermo.

***

Chi voglia sapere quanto fosse esteso il commercio d'Ancona, bisogna che ricordi i patti, (1) che la città nostra aveva con altre potenze, dei quali il più antico, di cui s' abbia memoria ne' pubblici atti dell' archivio, è quello con Traù (1236). In questo anno, confermasi un' alleanza, che in tempi anteriori era stata stretta, secondo la quale i cittadini di Traù eran considerati cittadini d'Ancona e viceversa.

Succede, per ordine di tempo, l' amplissimo privilegio accordato, nel 1308, da Andronico III imperatore d' Oriente ai mercanti d' Ancona: " in quanti negozi sono per fare diano o per la dogana, peso, mezzanità ed altro qualunque dazio due per cento per la introduzione ed altri due similmente per la estrazione, e non siano più soggetti a null' altro ".

---

(1) *Statuti anc. del mare, del terzenale e della dogana, e patti con diverse nazioni*, Morelli 1808.

Nell' aprile del 1345, fu stretta amicizia tra Ancona e Venezia.

A Venezia, presenti Marco Bianco piovano di S. Marziale, Filippo Blado piovano di Sant'Agata, Damiano Balto di S. Paolo, Bartolomeo Santo di S. Agata, per tôr via alcuni dissensi e contese tra i sudditi della signoria di Venezia e gli ufficiali d' Ancona, a ragione della dogana, dalla quale gli anconitani affermavano d' essere esenti e liberi. il doge Andrea Dandolo e messer Grimaldo de Bonfigliolo, Marrone di Iacomo e Fanello di Pietro, ambasciatori d' Ancona, firmarono i patti di concordia. Le principali condizioni del patto sono:

1. — Tutti i Veneziani da Grado fino a Capri d' Argero, andando al porto d' Ancona " per fortuna de mare ac si etiamdio per bono tempo per cagione necessaria emergente da essere dechiarata „ siano esenti da ogni dazio e dogana, nel caso però che non abbiano a scaricare.

In caso di scarico, paghino il dazio; così paghino il dazio comperando o scaricando in Ancona alcune mercanzie che debbano essere portate fuori del golfo, paghino il dazio.

2. — Gli anconitani, vendendo a' Veneziani, siano tenuti di pagare il dazio.

3. — Una nave veneziana, per bisogno di riparazione, possa entrare nel porto d' Ancona, e scaricare la merce, senza pagare il dazio.

4. — Simile franchigia è fatta agli anconitani, nella città di Venezia.

Ma anche con questo patto, l' inimicizia di

Venezia contro Ancona non s' estinse mai del tutto. Venezia, la quale tutto voleva dominare l'Adriatico, tolse ogni pretesto per inquietare ad Ancona il commercio sul mare. (1)

Invece si mantenne stabile l' amicizia con i Ragusini, (2) i quali, secondo i patti del 1372, per ogni mercanzia che conducevano in Ancona, pagavano " uno et quarto solamente tanto per centonaro,, , che non fosse zucchero, cotone, seta, drappi di seta, per cui pagavano " sei per centonaro ,,. Vendendo in Ancona, i Ragusini pagavano come se fossero cittadini, cioè 4 per ciascun centinaio di drapperia, e cinque per ciascun centinaio di mercerie. Quando navigli ragusini arrivavano in Ancona, per sfuggire alla tempesta o a' corsari, potevan scaricare le merci, senza pagare alcuna gabella. Gli anconitani, trovandosi a Ragusa, dovevano essere con uguale amicizia trattati.

Nel 1397, questi patti furono riconfermati, con l' aggiunta che tutte le mercanzie dei navigli di Ragusa, passando per l' acque d' Ancona, fossero esenti da qualunque gabella nel porto, e ne potessero uscire senza alcun pagamento, purchè non si scaricassero; similmente era per Ancona. Per venti anni furono nuovamente stipulati nel 1440 da Martino Resta, ambasciatore di Ragusa, e Ci-

---

(1) Ernesto Spadolini, Ancona e Genova, Fano tip. Montanari 1901.

(2) Petar Maskovic, Trgovinaxi odnsaji izmedjn Dubrovniza i sredñje Italije, Rad. dell' Accademia di Zagabria vol. 15 (1871), pagg. 17, 69.

riaco Pizzecolli. (1) Il *foedus Anconitanorum Rhaguseorumque* fu, come scrive G. Pichi Tancredi nelle postille storiche all' atlante di Marco Sadeler, scolpito in marmo e posto in pubblico per beneficio comune, nel palazzo anconitano.

I Ragusei apprezzarono l'opera, che l'archeologo e mercante anconitano prestò nella stipulazione del patto. Nei libri del minor consiglio di Ragusa dell'anno 1444, ai 12 gennaio, si legge la proposta di doni a Ciriaco.

" 12 iannarii 1444. Captum Fuit de eundo ad maius consilium pro donando de denariis nostri communis Ser. Cheriacho anconitano pro eius bono deportamento et affectione ergo nostram rem publicam, tam Anchone quam hic Ragusii demonstratam ducatos auri decem».

Il maggior consiglio, ai 13 di gennaio del medesimo anno, decise di donare all' anconitano dieci ducati d' oro.

" 13 ianuarii 1444 de donando Ser Cheriaco anchonitano pro eius bono deportamento erga nostram rem pubblicam demonstrato tam Anchone quam hic Ragusii de denariis communis nostri ducatos auri decem ,,. (2)

Il dono era ben dato all' anconitano, il quale

---

(1) Ernesto Spadolini, Ciriaco d' Ancona umanista ed archeologo del secolo XV, in corso di pubblicazione, tip. Marchetti.

(2) I due documenti, da me pubblicati perchè inediti, li devo alla cortesia degli illustri professori Irecek e Resetar dell' Università di Vienna, che pubblicamente ringrazio.

non solo avea scritto il testo del patto, ma l'aveva fatto seguire da una notizia istorica d'Ancona e di Ragusa, di cui diceva grandi lodi, e da un trattattello intorno a' modi di governo.

Nel 1495, perchè i Ragusini parve non osservassero troppo scrupolosamente gli antichi patti, cercando di " schifare et ledere la gabbella de Ancona „ fu ordinato dagli anconitani che per l'avvenire qualunque nave ragusina venisse carica e scaricasse dal Tronto a Rimini, e poi venisse nel porto d'Ancona, dovesse pagare 4 ducati d'oro per cento. Ma venendo a scaricare in Ancona per diritta via, godessero il beneficio di due ducati e mezzo per cento. E quando una nave ragusina venisse nel porto d'Ancona non per caricare, ma per godere la comodità del porto, si dovesse pagare " un ducato d'oro per carro de la sua portata „: quando caricasse in Ancona, non fosse tenuta a pagar dazio.

Nel 1500 e nel 1501, furono accordate dal magnifico consiglio anconitano ad alcuni mercanti ragusini parziali franchigie: questi mercanti portavan seta, tappeti, cotoni filati.

Nel 1514 si rinnovarono completamente i rapporti amichevoli tra Ancona e Ragusa: Indico Aranio e Iacob Gondula ragusini vennero in Ancona, a chiedere l'antica amicizia e la reintegrazione dei capitoli del 1397, con l'aggiunta che, entrando nel porto per timore de' pirati, non si dovesse pagare alcun dazio o gabella. Nel 1540 Ancona otteneva da Ragusa che i mercanti, passando per questa terra, dovessero pagare " quel tanto che pagavano

li fiorentini „. (1) Nel 1556 dal consiglio d' Ancona fu concesso a Ragusa " sia fatta grazia che capitando in questo porto alcuna sua barca carica di grani, li quali s'intende che carica in Sinigaglia per Ragusa possa andarsene liberamente con tutto il carico senza ritenzione alcuna de terzi nè quarti, come si ritiene alle altre barche, che capitano qui con grani e biade, alla qual legge non sia sottoposta alcuna di dicte barche, che si caricano per conto della prefata signoria restando la legge e consuetudine in valore suo da questa volta in poi „.

Lunga e sicura amicizia Ancona ebbe con Segna, (2) dove i mercanti anconitani recavansi ad acquistar ferro e legnami, come rilevasi dall'ambasceria nel 1378 inviata a chiedere protezione del naviglio di tal Pasqualino Peruzio, che tornando di là era stato preso dai Veneziani.

Nel 1390, Segna chiese ad Ancona un mutuo di 3000 ducati, offrendo in pegno l'isola di Vegla; ma si dovette negare il prestito " allegando impotentiam comunis et alias excusabiles causas et ractiones ad materiam facientes „; nel 1411 pregò Ancona di mandare a Roma ambasciatori per indurre il pontefice, ad interporsi presso il doge di Venezia onde fosse revocato l' editto che nessuno

---

(1) Ernesto Spadolini, Dalmatica (Bullettino di archeologia e storia dalmata, 1-2; 6-7; XXIV. Spalato, tip. Narodna Tiskara, 1901.

(2) Monumenta historica slavorum meridionalium vicinorumque populorum e tabulariis et bibliothecis italicis deprompta collecta atque illustrata a *Vincentio Makuscev*. Tom. I. Varsaviae typis districtus scholastici varsaviensis MDCCCLXXIV.

di Ancona, e dell' Abruzzo " possa navigare cum mercantiis et victualiis „.

Nel 1428 Ancona concesse a'mercanti di Segna e di Scutari di venire a vender saracche e altri generi di pesci salati.

Nello stesso anno, a mantenere l' amicizia con Segna " ad augumentum et conservationem amicitie „ , Ancona mandò, in occasione delle nozze del magnifico conte di Segna, un oratore il quale portasse " unum ensenium largiendum pro parte dicti comunis illo domino vel sponte, in quo dicti domini possint expendere de moneta dicti comunis usque XXIX ducat „.

Altre città della Dalmazia, con cui ad estendere od assicurare i suoi commerci Ancona aveva stretto convenzioni, sono Zara, Cattaro donde venivano panni di fustagno ed olio , e Fiume. I patti con Zara rimontano al 1258, nel quale anno fu stipulato che " si alcuna persona di Zara dovesse avere da alcuna persona di Ancona, potesse conseguire il suo diritto dinanzi al rettore di Zara, e viceversa „. Nel 1288 s' aggiunsero altri maggiori benefici : gli anconitani, andando nel porto di Zara, potevan comprare e vendere senza alcun dazio, ma soltanto " secundum quod solvunt Iadrini in portu Ancone ea et forma, solvant alboraticum „. Ma siccome molti dalmatici godevano de' privilegi concessi a Zara, frodando la dogana, nel 1525, il consiglio anconitano chiese che si dovesse presentare fede autentica del reggimento di Zara, col sigillo della Comunità. E nel 1558,

rivocò gli antichi capitoli, essendosi saputo che alcuni suoi concittadini erano stati " ributati da Zaratini, ancorchè abbiano avuto le nostre patenti pubbliche in buona forma ed hanno fatto pagare loro i dazi delle robbe, che hanno portato a Zara, con quel rigore, che hanno fatto alli stranieri, e non hanno voluto osservare la capitulazione altre volte tra noi e loro stabilita, e sono stati straneggiati dalli dazieri di Zara, ed ancorchè abbiano avuto ricorso al conte di Zara ed alla Comunità, non hanno potuto aver mai ragione, ma sono stati sbeffati ed hanno bisognato pagare, ed ancorchè dalla Comunità nostra siano altre volte state scritte lettere a quella comunità sopra di ciò, dolendosi di questi strani portamenti, non vi hanno però di là fatta previsione alcuna. E perchè questa cosa torna a pregiudizio de' nostri dazi e gabelle, le quali godono solamente certi pochi, che se ne vagliano delli loro, e niuno ne gode delli nostri, però per autorità del presente magnifico consiglio siano revocati e per revocati s'intendano tutti li capitoli d'esenzione fatti e celebrati tra l'una e l'altra comunità ".

Rapporti commerciali Ancona aveva anche con i Siciliani (1382), con i Lombardi (1380), con Alessandria (1393) dove teneva un fondaco, con i Catalani (1399), i quali portavano corami, pellami e panni, con i Turchi (1380), e più tardi con i mercanti di Giannina, Larta, Valona e Chio, (1514 1519).

Anche il Sultano, nel 1492, concesse ai mer-

canti anconitani "una salvaguardia, un segno scripto de tutela, et salvo conducto „, e ne ebbe in ricompensa grandi privilegi, nel 1514 e nel 1518, in favore dei Turchi, i quali frequentavano il nostro porto e recavano sete, tappeti, cere, botarghe, cotoni, lane. Nel 1520, il gran turco Sultan Solimano concesse un salvo condotto agli anconitani. Per l' amicizia e fedeltà amorevolmente dimostrata al padre suo Selim, vista la lettera con la quale gli anconitani chiedono che i mercanti possano " praticare o merchantare alle ciptà et lochi „ del suo regno, ordina che " nesciuno alli vostri homeni et merchanti et traffichanti del paese mio nullo presuma, nè ardisca dare impaccio, fastidio, nè molestia „: concede che " li mercanti et subditi per terra e per mare et da ogni banda, secondo che è stato ab antiquo consueto, possino praticare et merchantare et fare tutto quello, che importa alla merchantia, pagando li dricti delli commerci come li Venetiani „; conferma che tra lui ed Ancona esiste " una vera et amorevole amicitia et charità „, e s' augura che " sempre tale amicitia et charità duri et sia per accrescere in perpetuo „.

Per dimostrare con i fatti la sua benevolenza, il Sultano comandava a' suoi sudditi, nel 1526, di non recarsi alla fiera di Recanati, ma a quella d'Ancona: " li mercanti del nostro territorio pur uno non debia ardire de andare con scusa alcuna alla fiera de Recanati, ma de schivarse et guardarse de andare sotto pena della di sgrazia nostra „.

Maggiori benefici furon dati, nel 1589, da

Selim, figlio di Solimano, il quale concesse agli anconitani di " andare e venire, vendere et comprare liberamente et con ogni securtà, talmente che pagando intieramente li dritti ordinari come la nacion Venetiana, tanto nel andare, che nel venire, non ci fosse alcuno de li infiniti vittoriosi miei soldati, nè alcun altro che dessi fastidio a loro, sue robbe, nave et animali „.

⁂

Facilmente s'intende che i privilegi, da Ancona ottenuti o conferiti, molto dovessero contribuire al fiorire de' commerci nella città, nella quale correva gente in gran copia ad esercitare traffici o arti, non pur dalle vicine, ma eziandio dalle terre più lontane. Nel 1533 il numero de' forestieri tanto crebbe, che si dovettero aumentare le pigioni delle case, de' magazzeni, delle botteghe e de' fondachi, con molto utile de' cittadini; nel 1549 Ancona accoglieva tra le sue mura fiorentini, lucchesi, senesi, romani, veneziani ed urbinati. Di levante eran venuti , con le loro famiglie, Sciotti ed altri Greci, Ebrei, Turchi, Armeni, e non pochi ancora dalla Dalmazia, d' Alemagna, di Francia, di Fiandra e di Sicilia. Nel porto — dice il Saraceni — c' eran sempre navigli diversi," schirazzi, charavelle, carichi di cori, cordovani, lane, sete, cere, droghe, zuccari, piombi „. E tanto grande era il numero de' mercanti, che nella città abitavano con le famiglie, che si dovettero fabbricare nuove case. La popolazione era

in breve ascesa alla cifra di duemila e settecento: molti erano gli Ebrei, che avevano due sinagoghe, una degli italiani, l'altra de' levantini; i Greci, più di duecento famiglie, avevano una propria chiesa, possedevano case, stringevano matrimoni con donne anconitane.

Le condizioni della città erano ottime, ed i guadagni aumentavano il lusso: si faceva a gara — dice un cronista — a chi più poteva sfoggiare, e riccamente comparire e vestire. Ma per la presenza di tanti forastieri non mancavano disturbi ad Ancona. Nel 1541, ebbe la nostra città a soffrir qualche noia da alcuni mercanti fiorentini, i quali non volevano come proprio console un anconitano. Il magnifico consiglio si rivolse al duca di Firenze, per avvisarlo che " i mercanti fiorentini volevano cambiare il modo dell' elezione del console, non per interesse mercantile, ma per novi disegni de mercanti giovani, che per diverse vie cercano dare disturbo al nostro vivere pacifico, macchinando a cose di stato „; scriveva inoltre a Messer Antonio Nappi auditore di Rota e Girolamo Pizzecolli, che dimoravano a Firenze, ed ai consoli dell' arte della lana, protestando contro i disegni de' mercanti fiorentini, aggiungendo che a Bartolomeo Tomasi, il vecchio console che era scaduto dall' ufficio, speravano si concedesse la riferma. Da una lettera, dell' aprile del 1548, si rileva che il Duca di Firenze non " permise si facesse alterazioni in questa patria, nè manco scorno senza causa al nostro cittadino Bartolomeo Tomasi „.

Questi piccoli disturbi non impedivano, però, il commercio, il quale andava ogni giorno aumentando, e aveva poi, nel 1547, un grande beneficio da Paolo III, che ai negozianti, di qualunque nazione o fede, anche se turchi, giudei ed altri infedeli, concesse " liberum, tutum et securum salvum conductum, ac omnimodam securitatem ". Quelli che verranno in Ancona — diceva il pontefice — " de per se aut cum familia, rebus, mercibus et bonis eorum, vel absque illis venerunt, aut venient, salvo conducto potiantur et gaudeant ".

Il consiglio d'Ancona, per parte sua, offriva privilegi a' mercanti, che in città prendevano dimora: nel 1551 concedeva la cittadinanza a messer Gio. Ruffino Bresciano, e ad Adriano Panimach con le immunità, l'esenzioni e gli onori degli altri cittadini; nel 1553 la conferiva a Bernardino Mazzoleni di Bergamo, a Messer Andrea del Lino, e a Messer Benedetto Gondola ragusino.

Di questi anni, Francesco Ferretti (1) parla, ne' *Diporti notturni,* ricordando la ricchezza, la sontuosità della patria.

" Le sere passate — egli scrive — fu da noi detto, ma non a bastanza della medesima natura di cose di questa patria, et adesso lasciando a dietro le ricche, sontuose et abondanti sorte de mercanzie, come le variate et pretiose drogherie zuccari, mieli,

(1) Diporti notturni, dialoghi familiari del Cap. *Francesco Ferretti* cav. dell'Ordine di S. Stefano, con la dimostrazione figurale intagliata da Michel Angelo Marrelli anconitano, 1579, pagg. 180 e segg.

le sete, gli ciambellotti, le bambacine, il cotone, la lana, il cremesi, le molte sorti et gran qualità di corami, la vaga arte d' imbiancar la cera zaura, de la quale ordinariamente se ne serve Roma non che il resto delle ecclesiastiche provincie: quella della tentoria di ogni sorte di tela, di drappo et di pezze di panni di lana che tanto famosamente opera: il gran principio ch'à preso l' util arte di cilandrare o manganare le tele, et il lavoro di velluti d'ogni sorte: l' arte di far canapi o cavi per servizio delle grosse navi et de gli altri legni da gabbia: la perfettione delle quali non solamente rende famosa la maestranza d' essi; ma la istessa cittade, dove prontamente si lavorano; non si taccia della ricca zecca che tanto abondantemente opra: nè la diligenza del nostro M. Francesco Salvioni in condurvi si bella et buona stampa, quale oltre la molta spesa che del proprio vi fa, gli è tanto assiduo che bene spesso tralascia le principali et proprie facende, et fra tutte queste ci sono, et in gran quantità le molto comode cose necessarie et utili al vitto humano.... et altre robbe mangiative che vi sono condotte dalle parti di Levante...... „

Dopo aver ricordato le varie specie di pesci, che si traggono abbondantemente dal mare, il Ferretti ricorda " le panine di ponente, come sono le calisee, gli armentini, gli oltrasini, le londre mostavaglieri, gli drappi d' ogni sorta che vengono condotti da Napoli, da Genova, da Lucca, da Fiorenza, da Milano, e d' altri luoghi di Lombardia, da Perugia, et d'altrove: et le molte sorte di drappi

di seta, oro et argento che dalli medesimi luoghi derivano, et gli infiniti di lana che tutti insieme rendono l'uso necessario moltro sontuoso et commodo.... „

⁂

Clemente VIII, continuando l'opera di Paolo III, liberava, nel 1594, i mercanti stranieri di qualsivoglia nazione, che volessero condurre mercanzie in Ancona, da tutte le imposizioni, dazi, pesi, gabelle contribuzioni; ne raccomandava inoltre la protezione ai capitani e soldati d'armata e galere, ed ai soldati del re di Spagna, di Venezia, e del gran ducato di Toscana.

Ad impedire, poi, che i mercanti dimoranti in Ancona, ne partissero a ragione delle liti, stabilì che le cause per conto di mercanzie si dovessero svolgere tanto nella prima quanto nella seconda istanza in Ancona e non altrove. E perchè queste controversie e liti si terminassero con prestezza, ordinò che dei mercanti ogni anni si eleggessero tre consoli, uno della nazione fiorentina, l'altro dell'oltremarina, il terzo di qualsivoglia nazione, da scegliersi ad arbitrio dell'università de' mercanti, i quali decidessero delle liti, con l'assistenza d'un dottore di legge.

Nel 1594, furono approvati i capitoli dell'università de' mercanti. Li riassumiamo brevemente.

I mercanti, di qualunque nazione, stabiliti in Ancona, sono matricolati; compiuta la prima ma-

vochino la sentenza dei consoli, per proseguire la terza istanza, si estraggono altri sette giudici.

Le cause devono essere espedite in due mesi al più.

I consoli, nelle cause dove si tratta d'esecuzione di istrumenti pubblici o pagamento di lettere di cambio, possono rilasciare il mandato esecutivo, ed ammettere l'appellazione; ma nelle cause, che non passano la somma di scudi 40, non si ammette in modo alcuno.

Eleggesi un notaio fra quelli che hanno dato il nome all'università; il notaio fa tutte le scritture, che occorrono all'università.

Il cursore intima la congregazione, scopa la stanza, fa i servigi necessari all'università.

Per suffragi segreti, l'Università approva i sensali; chi esercita la senseria senza approvazione è multato di dieci scudi.

Il depositario riceve le pene, paga le spese, tutto con mandato sottoscritto dal notaio, sigillato dai consoli.

L'Università ha un sigillo.

Questi capitoli — dice il pontefice nel suo breve — avevano lo scopo di restituire ad Ancona i commerci, da alcuni anni molto ristretti, concedendo salvocondotti, privilegi, esenzioni agli stranieri che si fermavano in Ancona, e l'istituzione dei tre consoli,

Con nuovo breve del 3 novembre 1595, Clemente VIII dichiara che non solo i mercanti, che vendono le merci all'ingrosso, ma ancora quelli che

vendono al minuto, possono avanti i consoli e giudici convenire tutti i loro debitori; e nel 1596, aggiunge alcuni capitoli per i falliti, i quali devono portare i loro libri in Consolato, insieme con l'inventario delle mercanzie; ordina che pagamenti, conteggi, giuramenti di scritture, fatto fuori del bilancio ordinario, che si costuma fare il venerdì, se non saranno fatti nei giorni avanti il fallimento, siano nulli ed invalidi, e che le mercanzie dirette ad un fallito si portino al Console.

I consoli — aggiunge il nuovo breve — devono mandare soccorsi ai bastimenti in pericolo di naufragio, sopra porto; fra i consoli vi è un preposto, il cui ufficio dura due mesi: si elegge di due in due mesi, cominciando dal più vecchio.

Il preposto propone ciò che si deve trattare, interroga, risponde nelle udienze; è ultimo a dare il voto, ascoltati prima gli altri. I mercanti abitanti in Ancona ed esercitanti la mercatura in Ancona non sono costretti dall'Archivista, nè da altri per lui a far archiviare istrumenti pubblici, nè qualsivoglia altra scrittura contenente negozi mercantili, affinchè non si venga a palesare lo stato de' mercanti.

Paolo V confermò i privilegi di papa Clemente, e nel 1610 in aggiunta, ai capitoli del Consolato, ordinò che il tempo, in cui devesi discutere le cause, sia di due mesi dal giorno della prima domanda; e che, se per l'espedizione di alcuna causa fosse necessario far prove in parte lontana, allora i Consoli, avuto riguardo alla distanza del luogo, deb-

bono assegnare alla parte una sola dilazione competente a provare tutto quello che vogliono, la quale dilazione non si computi nel termine di due mesi. Gregrorio XV, nel 1621 e 1622, confermò i brevi precedenti. Urbano VIII, data la stessa conferma, concesse, nel 1623, agli anconitani di poter liberamente esercitare le arti della seta, della lana, de' banchieri e cambisti, la mercatura dei grani, ma all' ingrosso solamente.

E siccome le arti ed i commerci erano caduti in basso, spronava i nobili, affinchè abbandonati gli ozi, dessero opera attiva alla mercatura. Tutti “i nobili cittadini che eserciteranno le arti e mercatura di tal sorta siano e saranno e rimangano nel medesimo grado di nobiltà ancora rispetto a tutte quelle cose, alle quali i nobili della stessa città in qualsivoglia modo solevano, e possono e debbono ammettersi e riceversi non altrimenti che se mai avessero esercitato le arti e mercatura di tal sorta, e così, non altrimenti stimarsi da tutti e giudicarsi.

⁂

Dal 1623 al 1700, le condizioni del commercio anconitano precipitano, a causa specialmente dei Veneziani, che non lasciavano “passare legni indirizzati al porto d' Ancona„.

“La rovina della città — leggesi in un *promemoria* all' agente Rosetti in Roma, del 1679 — è patente, mentre questa riceve il suo totale so-

stentamento del porto, essendo in sostanza solamente piazza di negozio, che totalmente cessa levandosi il concorso del porto, poichè la città ha territorio augusto e di mediocre fertilità, di modo che tutte le grasce forestiere bisogna si provveda, e così manda fuori il denaro, mentre anco in tempo fertile ha bisogno di grano forastiere per la metà dell' anno, non che di olio ed inoltre anche tutte le altre robe da vestire, per non esserci in ciò alcuna arte, calcolandosi che per il sostentamento della città vada fuori ogni anno cento mila scudi, e se il denaro non entra in città col negozio delle mercanzie, che venghino liberamente per mare è impossibile che la città possa mantenersi „.

Per l' impedimento del commercio, cessavano le arti delle cere e delle concie " non potendo venire le cere vergini dal Levante e li cori „: da un anno circa era anche finito il commercio con Ragusa e con tutta la Dalmazia.

Nel 1696, la città lamenta mali peggiori: da una supplica, diretta dagli Anziani al Tesoriere Generale, s' apprende che " per i molti aggravi erano rimasti tre soli mercanti di tanti che ve n' erano, per esser partiti i Cremonesi, i Bergamaschi, i Milanesi, i Fiorentini, i Ragusini, i Levantini, cosicchè la povera città d' Ancona è divenuta può dirsi uno scheletro „.

Nel 1699, Ancona era veramente divenuta uno scheletro. Da una lettera, scritta all' E.mo Signor Cardinale Casanate protettore della città, togliamo i seguenti brani, che valgono a descriverne la mi-

sera condizione: " Questo porto che si gloriava una volta esser l'emporio dell' Adriatico, serve ora di solo ricovero nelle tempeste; il commercio è totalmente distrutto, e la città è ridotta un cadavere, a cui nulla più resta che la sembianza di quella ch'era: e pure da questo cadavere si esiggono le stesse gravezze, che contribuiva quando era nell' auge delle sue fortune...... Ridotta la città a stato sì deplorabile accadde alla medesima quello che suole accadere alle borrasche, nelle quali vista irreparabile la perdita del legno, ognuno cerca salvar se stesso, e con l'eccessivo desiderio della propria salvezza lasciandola in abbandono, si costringe il medesimo a perdersi. o più certo, o almeno più presto. Così gli ecclesiastici che sono con noi nello stessa nave, vedendo che questa va sicuramente a perire, cercano essi di esimersi alla sorte comune, e con mille sotterfugi sottrarsi da quei pesi, ai quali ancor essi sono tenuti ".

***

Delle arti abbiamo, negli *Atti consigliari,* nel *Libro Rosso* ed in altri codici, trovato le suppliche di chi voleva introdurle in Ancona, ed i capitoli, che a noi piacerebbe dare nella loro integrità, se non ingombrassero di troppo la breve monografia, che ci siamo prefissa.

Per la prima volta, nel 1378, c' imbattiamo in una supplica rivolta agli anziani, per l'introduzione d' un' arte. Francesco Bozio di Foligno

chiede di venire ad abitare in Ancona, e di esercitarvi l'arte della concia. La stessa arte fu, nel 1625, esercitata da Francesco Brighetti bresciano, il quale ottenne che per dieci anni nessuno potesse " fare una concia in Ancona e suo territorio ,,.

Nel 1380 maestro Bartolomeo di Matteo da Fabriano esercitò l'arte delle corazze.

Nel 1391 gli orefici ottennero ordini e capitoli, i quali sino al 1700 trovavansi scritti in un codicetto in cartapecora, andato fatalmente perduto.

Nel 1392, Silvestro, Angelo, Bartolomeo, Ugolini e Luca di Antonio introdussero l'arte de' vetri.

Nel 1396, fu introdotta, non sappiamo da chi, l'arte di fabbricar sapone e carta.

Nel 1438, Pietro di Anselmo piacentino introdusse l'arte della lana, ed ebbe la cittadinanza e per venticinque anni fu esentato da pesi reali e personali.

I deputati al lanificio stipularono con lui i seguenti patti e condizioni:

" In primis quod dictus Petrus teneatur et debeat in ipsa civitate continue laborare, seu laborare facere, saltem competenter genera pannorum infrascripta, videlicet artis lane maioris et minoris, artisrazze totius et complete, artis berretorum cuicumque generis artis copertorum a lecto totius razzi rascie et ad modum S. Dionysii, per tempus dictorum annorum incipiendorum eo die, quo cepit competenter laborare.

Item quod dictus Petrus possit et valeat mi-

ctere in ipsam civitatem Ancone et de illa terra mariq. extrahere omnes res lanas arnesia et massaritias ad ipsas artes necessarias et opportunas, et similiter omnes mercantias videlicet pannos de razzo bancalia, cialones, birecta et similia, absque alia solutione datii gabelle vel duane p. tempus quator annorum proxim. futurorum incipiendorum et finiendorum ut supra, exceptis pannis lane artis minoris et maioris, pro quibus tenetur solvere ipsi comuni prout solvuntur alii magistri artis predicte in civitate prefate.

Item quod durante dicto tempore non possit per aliquem ad ipsam civitatem Ancone conduci pannos de razzo, cialones, bancalia, copertoria, et birecta causa vendendi in dicta civitate, aliquo quesito colore, cum hac conditione q. prefatus magister Petrus teneatur et debeat satisfacere de dictis pannis cialonibus bancalibus copertoriis et birrectis usui et opportunitati civium habitator. et Communitatensium civitatis prefate et illis dare pannos, cialones bancalia copertoria et birrecta pro minori pretio q. haberent si illos et illa facerent aliunde venire.

Item quod durante tempore predicto dd. octo annorum dictus magister Petrus habeat et habere debeat pro sua et sociorum artificum provisione de aere et pecunia d. comunis ducat. quinquaginta pro quolibet anno, ad rationem bolon. XL pro quolibet ducat. duodecim videlicet cum dimidio pro qualibet artium predictarum, hoc addito q. pro ea arte quam non exerceret, aut faceret com-

petenter exercere nullam habeat provisionem, sed de dicta summa pro rata diminuetur.

Item quod p. quator annos dictorum octo annorum dictus magister Petrus habeat et habere debeat pro solutione nauli, seu pensionis unius domus p. ipsum retinende ducat. quindecim ad rationem XL bol. pro quolibet ducat. que quidem pecuniarum quantitates debeant eidem magistro Petro in fine cuiuslibet anni solvi per generalem depositarium casse comunis predicti, qui pro tempore videlicet excoputan. eid. mag. Petro pecunias predictas in duana pred.ª p. se vel alios in coñtatos, prout opus fuerit et sibi videbitur expedire „.

⁂

Nello stesso anno 1438, fu introdotta l' arte della seta da un lucchese nominato Chello, il quale ottenne " franchitiam et securitatem possendi mictre et extraere de civitate omni tempore pro se et socis suis omnes massaritias, arnesia et suppelectilia ad eius et suorum sociorum usum pertinentia absque alia solutione duane vel gabelle „.

Egualmente ottenne " franchitiam et securitatem possendi mictere et extrahere per tempus trium annorum pro se et dd. suis sociis omnes mercantias et omnes res pertinentes ad artem et ministerium serici, prout p. sericum grana cremosinum et reliqua ad dictam artem pertinentia sine aliqua solutione duane vel gabelle „.

Nel 1518, maestro Antonio genovese venne

tra noi a lavorare l' arte de' drappi di seta, ed ebbe privilegi ed esenzioni, con l' obbligo d' insegnar l' arte ai figli dei cittadini; a lui successe Pier Martino da S. Severino, che ottenne l' abitazione gratuita, l' esenzione dai dazi e gabelle, con l' obbligo d' insegnar l' arte agli anconitani.

Nel 1547, tra la comunità d' Ancona e Pier Gentile ed Ercole di Francesco di Gentile Boglioni di Perugia furono stipulati i seguenti capitoli sopra l' arte della seta:

"che volendo li sopradetti Piergentile ed Ercole mettere nella città di Ancona l'arte della seta siano obbligati mettere in ordine fra tre mesi prossimi futuri di tutto punto in essa città tre telari da velluto con tutti altri mestieri necessari p. tale esercizio a tutte loro spese, e quelli far lavorare e tessere continuamente per anni dieci, salvo sempre giusto impedimento.

E volendo oltre li dd. tre telari farne più, o altri da rasi, damaschi, o taffetà, li possono fare a loro beneplacito.

E mancando di far lavorare o tessere continuamente li sopradetti tre telari da velluto, siano obbligati ipso facto senza eccezione alcuna di restituire in contanti alla magnifica comunità d'Ancona l' infrascritti scudi trecento da prestarseli per essa comunità.

Item siano obbligati da insegnare tutta la sopradetta arte a tutti gli anconitani quali volessero imparare gratis.

E la magnifica comunità di Ancona sia obbligata

prestarli scudi trecento di moneta per tutto il tempo, che lavoreranno e teneranno o faranno lavorare e tessere li sopraddetti tre telari da velluto gratis, da contarseli però da lì a un anno di poi, che avranno incominciato a farli tessere e non prima: con essere li dd. Pier Gentile, ed Ercole obbligati dare idonea sigurtà a satisfatione di essa comunità di restituirgli alla fine del tempo, o prima, mancando di lavorare, o tessere, o far lavorare o tessere, non osservando quanto sopra nelli altri capitoli, e non altrimenti.

Item la detta comunità sia obbligata darli le stanze della tentularia, eccetto dove si fa il banco del Meno della Carne, o altra stanza capace a loro famiglia, e per li sopradetti tre telari ad eletta però di essa comunità per tutto il tempo lavoreranno, e tesseranno, o faranno lavorare, e tessere sino alli suddetti anni dieci e non più.

Item che occorrendo caso di morte, o altro sinistro, e ragionevole impedimento alli dd. Piergentile ed — Ercole che Iddio el cessi — per il quale si restasse il lavorare o tessere, allora ed in qual caso la Magnifica comunità sia obbligata in sconto delli sopradetti scudi trecento prestatili, o parte di essi, pigliarsi delli sopradetti velluti, rasi, damaschi o taffetà lavorati qui essendocene in quel tempo a stima di due persone communemente elette, o buoni ed exigibili loro debitori, non excedendo però detti debiti il tempo a riscuotersi di quattro o sei mesi, e non altrimenti „.

Nuovi capitoli furon fatti con gli stessi fratelli l'anno 1551:

1) che volendo i sopradetti Pier Gentile ed Ercole mettere nella città d'Ancona l'arte della seta siano obbligati mettere a ordine per tutto il mese di ottobre prossimo de tutto punto in essa città tre telari da veluto, con tutti altri mestieri per tale esercizio a tutte loro spese, e quelli far lavorare e tessere continuamente dodici incominciando il dì primo novembre prossimo avvenire.

2) E volendo il dd. Piergentile ed Ercole oltre li dd. tre telari farne più, ed altri da rasi, damaschi, e taffettani li possano fare a loro beneplacito.

3) Item li sopradetti siano obbligati insegnare tutta la sopradetta arte a tutti gli anconitani, che volessero imparare, gratis.

4) E la magnifica comunità sia obbligata prestargli scudi trecento de moneta per undici anni, che lavoreranno, o faranno lavorare, e tessere li sopradetti tre telari dei velluti gratis: da contarseli da li ad un anno di poi che avranno incominciato a far tessere, e non prima, con essere li sopradetti Piergentile ed Ercole obbligati dare idonea sigurtà a satisfazione di essa comunità di restituirglili alla fine del tempo o prima mancando di lavorare, o tessere non osservando quanto di sopra nell'altri capitoli e non altrimenti.

5) Item che la detta Comunità sia obbligata dare le stanze capaci a lor famiglie, e ponere li sopradetti tre telari ad eletta però di essa comunità per tutto il tempo che lavoreranno, e tesse-

[illegible] e [illegible] lavorare e tessere.

6. Item che tutte le sete quali li dd. condur-[illegible] nella città di Ancona p. lavorarle dd. tre [illegible], e più durante il detto tempo, la Communità sia [illegible] franchi de gabella, e similmente [illegible], che con effetti durante el detto tempo [illegible] lavorate, e fatto lavorare in Ancona [illegible], la detta communità de [illegible] gabella [illegible] a far franchi.

7. Item che [illegible] caso di morte, e altro [illegible] impedimento alli detti Pier-[illegible] et [illegible], che [illegible] el caso, per il quale [illegible] di lavorare e tessere, allora ed in quel caso la magnifica communità sia obbligata in sconto delli sopradetti scudi trecento prestatili, o parte di essa pigliarsi de sopradetti velluti, rasi, damaschi, o taffettà, che con effetto fossero lavorati qui a stima di due persone communemente elette, ovvero boni et exigibili loro debitori, non eccedendo però dd. debbiti el tempo a riscuotersi de quattro o sei mesi, e non altrimenti, e questo non avendo il modo de pagare de contanti.

8. Item, mancando di far lavorare e tessere continuamente li sopradetti tre telari de veluto siano obligati ipso facto senza eccezione alcuna di restituire in contanti alla Magnifica Communità di Ancona li dd. trecento scudi da prestarseli, come di sopra, salvo giusto impedimento di peste o guerre e non di meno loro, e le loro sigurtà, cessata la peste o guerra, siano obbligati alla restituzione delli dd. sc. 300 alla detta Communità.

9) Item che subito che dd. Piergentile ed Ercole avranno principiato li loro telari, li Magnifici Anziani e Reg. siano obbligati da scrutinare sino a dieciotto cittadini di esso magnifico consiglio e tre del men contrario siano e s' intendano consoli ed esecutori delli sopradetti capitoli con potestà di far osservare alli detti quanto di sopra sono obligati durante detto tempo e così si debba fare ogni anno detto scrutinio nel Magnifico Consilio „.

Nel 1551 Francesco di Simone ebbe le stanze del palazzo della Farina, per dieci anni, per mettervi tre telari da tessere velluti e sete.

Nel 1559, Pietro Pavesi e Giacomo Brancaleoni si rivolsero agli " illustrissimi magistrati del Magnifico Consiglio, considerando che le SS. come prudentissime e magnanime in tutte sue azioni hanno desiderio che la Mag. città d' Ancona di ogni sorta di esercizi, arte, e mercanzia si ampli e buonifichi generalmente da ogni persona a gloria d' Iddio, ed onore e beneficio di ognuno e massime de' suoi nati e propri figliuoli „ , e chiesero le " stanze di nuovo refabricate quando saranno acconcie attaccate con la conserva del Calamo „ , per mettervi quattro telari e " fare in quel luogo una bottega onorata di velluti „. Il Consiglio concesse le stanze per dieci anni, con dieci scudi all' anno di nolo.

Ai 29 maggio, « siccome l' ozio estermina i regni, e le città, cui l' arte e li buoni esercizi sono la manutenzione ed il sollevamento di quelle, ed avendo i S. S. sette deputati all' augumento del-

l' entrate pubbliche sig. conte Antonio Bonarelli, e comp. considerato le qualità di questa città e di questo sito, e che tante famiglie vanno in ruina per l' ozio e per non aver dove impiegare così fiorita gioventù, han pensato stabilito e concluso che l' introduzione dell' arte della seta, come arte nobile, assai adeguata al genio delle persone di questa città, e al sito di essa, sarebbe d' utile e sollevamento grande del pubblico, e de' particolari ». Il consiglio dette loro facoltà di erigere l' arte, di fare i capitoli, concesse, inoltre, le stanze del palazzo « per comodo di questo esercizio ».

Da questo giorno in poi, per lo spazio di dieci anni, non fù lecito a nessuna persona, nobile, mercante o popolare, cittadino o forestiere, di erigere in questa città e suo distretto l' arte della seta, nè far telari, o altra cosa attinente a detta arte eccettuando solo il fare i bachi, sotto pena di scudi 500 e dell' esilio dalla città. Questa arte che si erigeva sotto il patrocinio del Consiglio, non era sottoposta a fare il pallio, nè i portoni, come le altre arti, nè era costretta, come corpo, a fare alcuna funzione. Affinchè, poi, questa arte, non avesse a sostenere spese nelle liti per le differenze che potessero occorrere, venivano eletti giudici gli Anziani e Consiglio della città « con autorità di vedere, conoscere, decidere e terminare qualunque lite, causa e differenza che nascesse tra l'università di detta arte, suoi ministri, lavoratori, fattori e qualsiasi altra persona particolare della città o forestieri, e tra di loro ad invicem, et vi-

cissim ne possino convenire, n'essere convenuti da altre persone in altro tribunale per qualsiasi causa e per occasione di detta arte, ed altre cose dependenti da lei quomodocumque, e ciò sola facti veritate inspecta, manu regia, e di plano et equo senza servare i termini iuridici, ma solo intese le parti con le loro ragioni con una sola citazione ed in ogni miglior modo, con autorità a dd. molto Ill. SS. Anziani e consiglio di creare parendoli li consoli di quest'arte, o di restituire uno più giudici sopra dd. cause e differenze nella maniera che alle prudenze loro parerà necessari ed opportuni, nonostante qualunque cosa in contrario ».

Tutti quelli che volevan attendere all'esercizio od arte della seta, ed in essa aver partecipazione dovevano dichiararsi ai deputati per tutto il mese di giugno prossimo, e poi nel luglio seguente dovevano aver sborsata la loro rata di capitali, con la condizione che ciascuno dovesse contribuire alle spese fatte e da farsi in questo negozio. Chi passato il mese di giugno, non si fosse dichiarato o non avesse sborsato il denaro, s'intendeva escluso, e non *poteva partecipare per lo spazio di dieci anni a questa arte.*

L'introduzione dell'arte della seta s'intese fatta da tutto il corpo della nobiltà d'Ancona, e come tale si dichiarò arte nobile ed onorata.

Nel 1624, Giovanni Antonio e Martino Gavazzini, desiderando introdurre l'arte della seta, scrissero al Mag. Consiglio la seguente supplica, e dal Consiglio ottennero quanto in essa chiesero.

« Giovanni Antonio e Martino Gavazzini devotissimi servitori delle Il. SS. umilmente espongono che quando sia con loro buona grazia introdurranno a beneficio di questa città l'arte della seta, come di seta, ed oro, drappi, calzette e questo a tutte loro spese, senza che la Comunità si senta di cosa alcuna. Ma perchè in questa introduzione sarà necessario spendere all'ingrosso, e con disavantaggio non solo per provveder di tutti gli ordegni, che in ciò fanno bisogno ma anche in far venire a posta i maestri forastieri, e darli provisioni più che ordinarie, intendono essi oratori esser soli a fare detto esercizio almeno in tempo di anni dodici, da cominciarsi un anno dopo la comissione, dichiarando, che se in detto tempo delli dodici anni tralasciassero per qualche poco di tempo per qualsivoglia causa, non per questo decadano dalla grazia e concessione fattagli, ma stando sei mesi continui senza far lavorare alcuna delle suddette robe di seta il privilegio sia nullo, ed ognuno possi fabbricare, e far quello vorranno, ne vi sia proibizione alcuna.

E perchè li forestieri mastri che verranno a questo effetto di lavorare drappi non si disviino dal lavoro, ed abbino occasione di dolersi degli aggravi, che alle volte s'impongono ad artisti dell'andare alle guardie, o per le sede vacanti, o per sospetto di guerre, si delibera quello spetta all'Ill. Pubblico di farli esenti, e liberi da esse guardie, eccettuato però in caso di necessità, e per ordine espresso che si desse dagli Ill.mi SS. Superiori

di Roma. Inoltre essi oratori desiderano per potere far tenere e tingere la roba, che rieschi bene, e facci durata servirsi del vitriolo tedesco raffinatoche però sarà necessario supplicarne nostro signore che concedi l'estrazione almeno di un migliaro all'anno.

Ricorrono per tanto essi Gavazzini alla benignità e protezione delle SS. VV. molto Ill. supplicandole a degnarsi non solo di concedergli la detta grazia per quello spetta a loro, ma di ordinare a Ill. Dep. a negozi pubblici che ne scrivino a Roma, e chi farà bisogno, acciò si mandi ad effetto quest'opera di tanto utile, e decoro della città, che ottenendosi, come sperano lo riconosceranno a singolare favore, e saranno sempre obbligati alle SS. VV. in pubblico ed in particolare ».

Nel 1679, messer Laguidara di Messina chiese di poter fabbricare drappi, e tingere ogni sorta di seta di qualunque colore e per la tintoria domandò un locale, l'osteria della fontana « e ciò in rimunerazione di avere introdotto un'arte si utile e necessaria al pubblico beneficio, con la quale potrà ricevere un grande commodo la povertà, che potrà impiegarsi in esercizio di essa ».

Il Consiglio concesse l'introduzione dell'arte, ed in quanto all'osteria, stabilì di eleggere una dedutazione di cinque nobili che furono:

Angelo Graziolo
Co. Carlo Fanelli
Cap. Giacomo Senili
Co. Giacomo De-Antiquis
Giuseppe Storani

Questi deputati, ai 31 gennaio 1680 riferirono al consiglio « non poter riuscire il darsi al Sig. Andrea Laguidara l'osteria della Fontana, com'egli richiede, ma bensì di averlo indotto a prendere altra casa capace e proporzionata per simile arte, e questa per anni 3 senza spesa di nolo in rimunerazione d'aver detto Andrea introdotto in questa città arte sì utile a beneficio comune ».

Ai 9 d'agosto 1693, il pubblico consiglio decretò che Messer Antonio e Francesco de Buti romani, mercanti d'oro e d'argento, e di galloni, trine, merletti e frangie lavorate potessero aprire una fabbrica con privilegio, che ad altri della stessa professione non fosse lecito di venire per il tempo di dieci anni, e diede facoltà di potersi servire del sigillo pubblico ne' lavori, che fabbricheranno, affinchè si vedesse essere stati i medesimi lavorati in questa città.

Nella domanda, i fratelli Buti notano l'importanza dell'arte, e il vantaggio che ne verrà alla città, perchè " molte femmine verranno ad imparare il tessere ed i giovani ad istruirsi nella professione, che in poco tempo con questa potranno avvantaggiare la loro condizione ,,.

Nel 1699, Giambattista Rota bergamasco introdusse l'arte dei drappi d'oro di seta, " desidederando ogni maggior vantaggio di questo ill.mo pubblico, e di ravvivare in questa città il commercio quasi perduto ,,.

Del 1441, si ha notizia d'un tal Giovanni di Nicola de Alferiis, il quale potè, “sine ulla solutione„ trasportare dal Monte Conero una grande quantità di pietra, per fabbricarne allume; e di Andrea d'Alberto e Beltramo di Giovanni milanesi, i quali chiesero di esercitare in Ancona l'arte de' calderai. Il Consiglio, letta la supplica, ordinò “qd. dd. caldarariis fiat in omnibus et p. omnia petunt, cum hoc q. ipsi ut obtulerunt dare teneantur civibus anconitanis laboreria eorum pro sex denariis minus pro qualibet libra laborerii q. vendunt alii magistri caldararii qui sunt nunc in Ancona, videlicet pro septem soldis cum dimidio pro libra et sic fint obtentum„.

L'arte del ferro e de' rami fu esercitata, nel 1630, da maestro Nicolò Calanca.

*
* *

Dell'arte dei calzolari (1) conservasi, nell'archivio anconitano, lo statuto in un bel codicetto membranaceo nitidamente scritto. Il codicetto è ornato d'una leggiadra miniatura rappresentante i due santi protettori, Crispino e Crispiniano, con intorno al capo l'aureola ed in mano la palma del martirio e gli utensili del mestiere.

---

(1) Ernesto Spadolini, L'arte de' Calzolari in Ancona (1495 - 1706) in *Briciole d'Archivio*, Ancona tip. Marchetti 1900; Ernesto Spadolini, Lo statuto de' calzolari in Ancona, in *La Bibliofilia* diretta da Leo S. Olschki, a. v. disp. 7 - 8, Firenze 1903.

Di Crispino e Crispiniano è scritta ampiamente la vita, ad essa seguono i quarantadue capitoli, da' quali s' apprende che l' arte era composta di tutti i calzolari, cittadini o forestieri lavoranti in Ancona, a capo de' quali stava un console, che veniva eletto tra i maestri più vecchi dell'arte, e durava in carica quattro mesi. Nel governo dell' arte, il console era assistito da due consiglieri.

Tra i maestri che possedevano " de valuti de scudi cento senza impedimento periculoso „ veniva scelto un depositario del denaro della compagnia. Della cassa della compagnia una chiave era tenuta da lui, un' altra dal console, il quale però non poteva " muovere danari nè pagare „ senza che lo scrivano segnasse ogni cosa nel libro dell' entrata ed uscita. Dello stato finanziario — come noi diciamo — veniva dato conto a tutti i maestri, ogni seconda domenica di mese. Quando la compagnia si riuniva " se alcuno volesse ragionare „ bisognava domandasse licenza al console, il cui potere era senza dubbio grande. Il console doveva metter la santa pace in caso di questioni tra maestri, concedeva il permesso di aprir bottega, poteva vendere e far vendere all' incanto.

Degno di nota è il capitolo XXVI. Un lavorante o garzone, che abbandonava un maestro senza licenza, non doveva esser pagato, nè poteva esser preso da altri senza il permesso del console. " Partendosi con licentia overo con licita causa et andarà dallo altro che non lo possi pigliare se prima non parli con el suo maestro e pigliarlo con

buona concordia de l' una e l' altra parte et aiutarlo a far bene, stando altramente sia obbligato pagar uno scudo e non lo possi tenere „.

Importanti perchè danno un accenno de' costumi sono i capitoli IX, XXI, XXII. In caso d' infermità d' un calzolaro, quattro infermieri dovevano visitare ed assistere l' ammalato; in caso di morte tutti erano obbligati " dire tre pater nostri et tre ave maria „, ed insieme col console accompagnare il morto " amorevolmente „.

Non mancano nello statuto i capitoli delle pene. Chi bestemmiava Dio e i santi pagava otto bolognini: otto egualmente quelli che non si trovavano con la compagnia il giorno del *Corpus domini,* e chi non ubbidiva al console o portava odio: tutte le pene andavano a beneficio della chiesa e de' calzolari poveri.

L' università era composta di 50 calzolari, de' quali quattro sono di Ancona, ed appena dieci marchigiani, come si vede nell' elenco registrato da carta 21 a carta 24: gli altri son padovani, mantovani, ravennati, veneziani, milanesi, novaresi, messinesi, ragusini e greci.

Lo Statuto fu approvato e scritto nel 1565; ma io credo, come ho sostenuto nella *Bibliòfilia,* che sia una copia, con aggiunte, di quello, che doveva " regolare i colzolari redutti in un santa compagnia „ sin dal 1400.

Ai 26 di dicembre del 1495, l' Università dell' arte dei calzolai rivolse una supplica al magnifico consiglio d' Ancona: « cum sit che per

essere mancate le facende universalmente de mare et de terra li tempi sono stretti e carestosi e sono si factamente impoveriti et annichilati tutti calzolari, che non possono vivere nè resistere alle expese grande della loro vita et delle loro povere famigliole, et tra tutte alte incomodità ancora fanno intendere a V. M. S. che li vostri contadini non vengono più a comprare scarpe ad la città, come solevano già fare: et questo non fanno per certi calzolari forastieri hanno imparato di andare per tutto lo vostro contà e Diestretto della vostra città, vendendo scarpe ed altri lavori.... Per la qual cosa supplicano li poveri e miserabili supplicanti le Vostre prelibate signorie piaccia per vostro sancto decreto ordinare e reformare che nessuno calzolaro ne alcun'altra persona forastiera et non habitante de continuo nella vostra città possa vendere scarpe, sotto pena di dieci fioreni et de perdere omni lavoro che portasse et cadauno possa accusare et guadagnare la quarta parte della dicta pen. Il Consiglio accolse benignamente la petizione de' calzolari, proibendo ai forastieri di vendere nel contado e nel distretto di Ancona.

Ai 12 di maggio del 1509, furono fatte le regole sopra l'arte. Dal Libro rosso dell'archivio anconitano togliamo i seguenti capitoli:

« Pianelli coperti da omo con palastre et centene de corduano se debbiano vendere bol. 14.

Pianelle e pantofole de corduano, ovvero de manzetto bol. 12 lo paro et de montone bol. 10.

Pianelle de sugaro alla catalana de corduano

ovvero de manzetto bol. 10 lo paro e di montone bol. 9.

Pianelle de sugaro ad la veneziana ovvero incrociata bol. 10 al paro.

Pianelle de sole con palastre incrocicchiate, ovvero ad la veneziana bol. 12 lo paro.

Pianelli scoverti da dompna alti uno summesso bol. 26 et de cinque deti bol. 22, et de quattro deti bol. 18 et de tre deti bol. 14 o siano de corduano, ovvero de cavallino. Et se fosse de colore da cremesino infora uno bol. più lo paro.

Scarpe da homo de corduano bol. 10 lo paro et de montone bol. 8.

Scarpe de corduano, ovvero de manzetto per garzoni d'anni 14 fino a 11 bol. 8 lo paro, et de montone bol. 7 lo paro.

Scarpe d'anni 10 sino in 8 lo paro bol. 6 e da anni septe fino in quattro bol. 5 de corduano et de montone bol. 1.

Scarpe da dompna de corduano bol. 7 lo paro et de montone bol. 6.

Scarpini et calze orlate da dompna bol. 6 lo paro.

Scarpe da mammole d'anni 15 fino in 12 bol. 6 lo paro, et da anni 12 fino in 6 bol. 15 lo paro.

Scarpe grosse da befolci de manzetto cioè le maggiori bol. 16 lo paro.

Scarpe mezzane de manzetto bol. 14 le altre da questo in giù di grado in grado.

Bozzantini lo paro de manifatura bol. 10 et de scarpinatura de cadauno paro de corduano bol.

10 et de montone bolognini 8.

Et de sopradicti lavori forastieri possano vendere secundo remaranno d'accordo. Et siano obligati dd. calzolari omne volta, che saranno recercati infra quattro gioni di servire pena di dudeci livre per cadauno et cadauna volta ».

Ai 13 di decembre del 1516, fu abolito il decreto contro i calzolai forastieri: « che per lo ad venire sia lecito a tutti forastieri portare ad vendere scarpe et omne altro lavoro spectante all'arte de calzolaria per la ciptà e contà d'Ancona senza pena non obstante alcuno statuto et ordine in contrario ».

Pare che questa deliberazione del magnifico Consiglio sia stata provocata dai calzolai, che non volevano « acquiescere alli santi ordini et capitoli dell'arte loro ». Ai 30 agosto del 1558 fu pubblicato un decreto, col quale si statuiva che quanti volevano esercitar l'arte in Ancona dovessero entro due giorni giurare nelle mani del magnifico magistrato d'osservare e rispettare i capitoli e di tenere aperte le botteghe. Altrimenti si minacciava di mandare un bando a tutti i paesi che era lecito ad ogni persona di portare a « vendere in Ancona ogni genere di calzolerie e venderli per li prezzi tassati senza pagare nè dazio nè gabella nè altra gravezza ». Ma gli anconitani giurarono i capitoli e così fu «chiusa la porta a lavori forastieri».

***

Anche i sarti costituivano l'arte, o università

Nel *Libro rosso*, sono registrati i capitoli del 1503, che noi riportiamo integralmente.

« Se alcuno di dd. sarti rubarà ad alcuna persona che farà fare alcun lavoro de panno, o drappo, cada in pena di 25 ducati d'oro per volta; et sia lecito al patrone che avrà avuto el panno d'accusarlo.

Item, che li sopradetti sarti non possino togliere per loro maestria, più che l' infrascripti prezzi: Et togliendone più cada in pena di cinquanta livere per volta: cioè

Per maestria d' una gamura de panno fino con la balzana di drappo con le maniche bolognini 36, e senza balzana, bolognini 30.

Per maestria di una gamurra di ciambellotto, o di siamito con la balzana et maniche di drappo, bolognini 48, et senza balzana, et cum le maniche, bolognini 42.

Per una gamurra di sarza con maniche, et balzana di drappo, bolognini 40, e senza balzana bolognini 34.

Per uno tabarro di panno fino con la balzana, et reversi di drappo bol. 30, e senza reverso, e senza balzana bol. 24.

Per una Hibernia col velluto intorno bol. 18, e senza velluto bol. 14.

Per refare un paro de busti de una gamurra bol. 10.

Per un paro de maniche de drappo de donna bol. 9 et de panno 7.

Per uno guarnello da donna senza maniche bol. 20.

Per una gamurra da 14 anni in giù con maniche et balzana de drappo bol. 24 et senza balzana et con maniche de panno bol. 18.

Per maestria d'uno mantello da corotto e capuccio bol. 26, cioè, lo mantello con fodera, e senza fodera bol. 25.

Per uno mantello civile con la fodera da uomo bol. 25.

Per una veste longa civile fora de mantello bol. 24.

Per una veste sotto mantello passata mezza gamba senza fodera bol. 16, e con fodera bol. 20.

Per uno gabbano da uomo doppio bol. 18 et sdoppio bol. 14.

Per uno giacchetto da uomo bol. 10.

Per uno giubbone di drappo da uomo bol. 34.

De ciambellotto et de examisto bol. 30, de camoza bol. 32, et de guarnello et de panno bol. 24,

Per uno bauro da uomo bol. 18.

Per una Todesca doppia bol. 24; et sdoppia bol. 18.

Per un paio di calze da uomo bol. 8.

Per un paio di calze da uomo da anni 10, fino in 12, bol. 6, da 12 fino in 8 bol. 5.

Per un mantello e cappuccio da mammoli da 15 anni in giù bol. 8.

Per un mantello e bavaro a detta età bol. 12.

Per un bicocco doppio da detta età bol. 12, et sdoppio bol. 10.

Per una cobbetta doppio bol. 12, et sdoppia bol. 10.

Per un giacchetto di panno bol. 8.

Per un giubbone di drappo da detta età bol. 16, de panno, et de guarnello bol. 12.

Item che tutti i sopradetti lavori debbiano essere bene et sufficientemente lavorati ad judicio d'altri maestri.

Et che tutti sopradetti prezzi de lavori lo terzo debbia essere del maestro, e li altri due terzi del lavorante.

Item che dd. sarti siano tenuti expedire tutti li lavori, che loro tagliaranno in termine di otto dì dappoi tagliati ad pena di 25 livre. Et se alcuno de loro dappoi facto el banno serasse la bottega cada in la pena, che se contene nella legge delli calzolari, quando serasse la bottega.

Item che li lavoranti non possano tagliare alcun lavoro se non sarà maestro di bottega, ovvero che ci abbia parte sotto detta pena.

Item che non sia lecito ad alcuna persona rinnovar alcuna foggia di vestimenti cusì da uomo, come da donna, la quale non sia stata usata, e frequentata in Ancona da dodici anni in qua sotto la pena di 25 ducati d'oro, et similiter a chi la tagliasse o lavorasse.

Et li dd. prezzi non se intenda per lavori se facesse a forastieri: le quali se lase in loro arbitrio „.

***

Prima di parlare dell'arte della stampa, che tra noi ebbe non ispregevoli cultori, ricordiamo

che nel 1586 certi Marcantonio e Giovanni Agostini fratelli dalla Pergola ottennero d' introdurre l' arte delle maioliche, per la quale avevano scritta al Magnifico Consiglio le seguente supplica.

" *Ill.mi Magistrati e Ill.mi del Consiglio di Ancona*

Avendo animo Marcantonio e Gio. Agostino fratelli Ragnini della Pergola quando sia con buona grazia da questa Ill.ma comunità de introdurre nella città d' Ancona non senza poco fatica, spesa e fastidio di essi oratori servitori amorevoli di quelle l' arte di fare majoliche non meno belle di quelle che si fanno in altri luoghi d' Italia, il che mai più è stato usitato nella città loro, nè in altra parte del suo territorio, vorrebbero prima che introducessero il lavoro ottenere questa grazia dall' ill.mo consiglio, che nessuna altra persona per dieci anni ve la potesse fabricare, nè lavorare senza espressa licenza, e consenso di essi fratelli quali si offeriscono con l' arte loro dare tal satisfazione di essi alle SS.ie VV. che non si pentiranno di aver fatto loro questo favore, e pure daranno principio ad avere in questa città questo esercizio non men buono, che di onore, e di decoro a detta loro patria, la quale non li dovrebbe essere scarsa di questo privilegio per essere loro stati i primi a introdurlavi, e con tal fine li baciano le mani, e pregano dal signore Iddio augumento di felicità a questo Ill.mo Pubblico „.

Nel 1596, Bartolomeo di Fabrizio Valentini

da Perugia pose in questa città l' arte della vaseria sì grossa che sottile.

Nel 1608, Messer Giulio Norsino introdusse l' arte de' corami d' oro.

*
* *

L' arte della stampa (1) fu esercitata per la prima volta, in Ancona da Bernardino Olive, nel 1512: di lui soltanto sappiamo che stampò la "Opera nuova intitolata il perchè utilissima ad intendere la ragione di molte cose, et maximamente alla conservazione della sanità e phisonomia e virtù delle erbe,,, di cui il Brunet dice: c' est le plus ancien livre imprimé à Ancone.

All' Olive devesi pure un' opera di fra Girolamo Savonarola (2) "Confessionale,,, adorna di una vignetta che rappresenta un confessore ed un penitente.

Dopo l' Olive, il vercellese Bernardino Guerralda trasportò fra noi da Venezia la sua rinomata tipografia; nel 1514 ristampò il libro del "Perchè...,, ad istanza di maestro Ieronimo Sonzino, il quale tenne stamperia a Fano, a Rimini ed a Pesaro, e pubblicò molti libri, e molti ne commise al Guerralda.

---

(1) Ernesto Spadolini. L' arte della stampa in Ancona dal 1512 al 1576, in "La Bibliofilia,, diretta da Leo S. Olschki, vol. IV, disp. 3-4. Firenze 1902.

(2) È una stampa rarissima. V. *Leo Olschki*, Biblioteca Savonaroliana, Firenze 1898, pag. 17 n. 44.

Del Guerralda pregevolissima è l' edizione delle rime di Francesco Petrarca, in 12°, con incisioni in legno rappresentanti i trionfi d' amore, della castità, della morte, della fama, del tempo e della divinità.

Altre sue lodate edizioni sono le " Costituzioni della città d' Ancona ", il *Protrepticon* di Giovanni Gemistio, e le " Regole grammaticali della volgar lingua " di Francesco Fortunio.

Il Fortunio dalla Dalmazia era stato legale a Venezia, poi podestà in Ancona, dove " qua de causa mente captus ignoratur " si gittò da una finestra del pubblico palazzo. (1)

Il Guerralda è stato un tipografo molto operoso: dalle sue officine uscirono sino al 1533 opere di Flavio Tolomeo, di Rodolfo Francesco termanano, di Stefano Ioanninense, e molte altre, ch' io ho descritto nel citato articolo della " Bibliofilia ".

Nel 1538, Gennaro de' Fagnolis da Monteferrato impresse lo *Statuto* di Appignano: nel 1558 Antonio Francesco Doni e Messer Marco libraio inviarono al magistrato anconitano una supplica di condurre " una stampa onorata non mediocre ma cara e degna per dar fama ed utile ad una tanto antica e nobile città insieme con tutti i gentiluomini abitatori di quella ", e presentavano in saggio

---

(1) Valeriano, De infelicit. litterat. libro I. 48.
Il 12 gennaio 1517, gli Anziani ed i Regulatori deliberarono di far sepellire onorevolmente il corpo di Messer Gio. Franc. Fortunio e di donare " venti fiorini al figliolo di detto Gio. Franc. Fortunio ".

un “ libro non ancor mezzo impresso „.

Il Doni supplicava ancora che gli fosse dato “ carico di scrivere volgare le vostre istorie che con la stampa si illustreranno „. Il Consiglio, ai 18 di febbraio, deliberò che “ a messer Antonio Francesco Doni e messer Marco libraro sia concesso quanto nella supplicazione addomandano „: ma noi non abbiamo trovata nessuna stampa del Doni e di Marco.

Molte stampe si hanno, invece, di Astolfo de' Grandi veronese, di cui togliamo, dagli *Atti consigliari*, la seguente lettera al consiglio anconitano, del 1564.

“ Essendo cosa utilissima che ogni città così pubblicamente come privatamente di quelle arti abbondi, le quali tanto al colto e ordinamento del corpo, quanto al modo e via di far vivere spettano, Astolfo de' Grandi veronese devoto servitore delle S. V. considerando fra tutte le altre arti quali non solo possono onorare l' animo di ognuno ma anche recano qualche utilità e commodo, e per dare ornamento a questa città d' Ancona, desidera in essa di esercitare l'arte di stampare libri. Però supplico le S. V. Magn. provvedendo alla pubblica comodità e utilità degli studiosi, gli vogliano dare le stanze del maggiorente a beneplacito delle S. V., e concedergli i privilegi che si fanno in tali arti che nessuno possa stampare in detta città d'Ancona come a certi altri stampatori pel passato concesso, e si offerisce a dare i libri che stamperà lui a miglior mercato che non fanno li vostri librari e

questo si costuma in molte città d'Italia senza obbligazione nessuna dello stampatore solamente di mantenere la stampa nella città, al cui aiuto se le S. V. benignissime e bramose di glorioso nome concorreranno, si fermerà quivi al servizio di quelle, e stamperà gli statuti di questa magnifica Comunità ed altro che necessario gli sia gratis sempre per le S. V. alle quali donerà cento volumi de Statuti che la citta ne pate grandemente, dandoli però la carta per stamparli. Dove far meglio una stampa che a una Ancona capo e metropoli della provincia della Marca a onore e gloria di questa magnifica repubblica? Nè altro dicendo umilmente si raccomanda alla gran benignità delle S. V. che Dio sempre le feliciti e mantenga alla sua buona grazia.

D. V. S. M.

Humile servitore

Astolfo de Grandi, stampatore.

Il Consiglio, alli 11 gennaio, concesse ad Astolfo "quanto nella sua supplica addomanda con questa distinzione che dove egli offerisce dare 100 volumi di statuti sia obbligato darne un volume per ciascuno consiglierio „.

Astolfo aveva avuto nel 1560 tipografia a Verona, donde venne in Ancona e vi rimase sino al 1576, stampando moltissime opere, tra cui gli *Statuti* della città, in edizione elegante, nitidissima.

Al De Grandi succede Marco Salvioni, che

nel 1584 diresse al Magnifico Consiglio la seguente supplica:

“*Ill.mi Magistrati et Voi Signori e padri del Magnifico Consiglio.*

Francesco Salvioni libraro servo affezionatissimo delle N. VV. MM. vedendo il molto bisogna, che ha questa Magnifica Comunità dell'arte della stamperia, ed offrendovi egli con ogni intelligenza a ciò supplire, ne potendo fare senza l'aiuto pubblico, cosa solita e consueta in tutte le città d'Italia.

Pertanto ricorre alle Illme VV. MM. supplicandole che restino servite stabilirgli qualche provigione per aiuto di essa tanto necessaria ed onorevole, a ciò possa sodisfare in tutte loro occorrenze al bisogno della stampa, e non abbino a servirvi a stamparie estere, come fanno al presente e perchè in un'altra supplica data sopra di ciò alla Ill.ma VV. MM. non specificavano il sussidio, che bisogneria, ora parendoli di farlo, ancorchè sia poco, non di meno altro non domanda, se non che si degnino stabilirli un semplice salario di tre scudi il mese per un lavorante, obbligandosi lui più di stampare gratis tutte quelle cose, che accaderanno a questo Magnifico Pubblico in fatighe ed opere di tale esercizio, e di mantenere detta stamparia con due torcoli stampando con sei sorti di variati caratteri di lettere, e figure e con ogni altra cosa opportuna a tal servizio, il che sarà d'onore e riputazione comune per le ra-

gioni loro notissime, e N. S. accreschi sempre, e feliciti questo fedelissimo ed Ill.mo Consiglio „.

Ai 6 dicembre, il consiglio decretò che al Salvioni fosse concesso quanto domandava " e per salario del lavorante li sia concesso dall'aver pubblico sc. 25 l'anno a beneplacito del Magnifico Consiglio con questo però che egli mandi in esecuzione quanto promette nella sua supplica e non altrimenti „.

Il Salvioni lavorò sino al 1660, e stampò molti e pregevoli libri. Ricordiamo i " Diporti notturni „ di Francesco Ferretti, con le " dimostrazioni figurate intagliate da Michelangelo Marrelli „, ed alcune tragedie e melodrammi di Prospero Bonarelli.

Dal 1651 al 1700, stamparono Ottavio Beltrano, cui devesi la raccolta delle liriche di Pietro Bonarelli, e Pietro Paolo Ridolfi.

CAPITOLO SECONDO

La Loggia de' Mercanti

HIC CIVES COMPLECTOR OPUM QUOS CURA FATIGAT

GIULIANO SARACENI (1) ricorda che, nel 1442, gli anconitani vedendo adornarsi la città di edifici, e aumentarsi il traffico mercantile, ed " accrescersi le terrestri non meno che le marittime mercanzie pensarono edificare un pubblico seggio e ridotto dove i mercanti e cittadini potessero comodamente, passeggiando, negoziare, onde costituirono un luogo nominato (come ancora oggi si chiama) La Loggia de' Mercanti, al fondaco del Comune da un lato in quel tempo contigua, e dall' altro la fabbrica di Dionisio Benincasa, la via pubblica, e di dietro il mare ". Aggiunge che " primieramente fu apparecchiata la prima entrata sulle

---

(1) *Notizie istoriche della città di Ancona*, Roma 1675. Il Saracini cadde in parecchi errori, come rilevò il *Giannuizzi*, (Giorgio da Sebenico architetto e scultore, Roma, tip. dell' Unione coop. ed. 1895), a noi piace aggiungere alle osservazioni del Giannuizzi che il Sodo era piacentino. Il Vasari ha dato come autore della Loggia un Moccio da Siena, e fu da altri seguito.

volte sopra il sottomare con il solaro sino alle prime finestre, e fabbricato il tetto dal maestro Giovanni Sodo anconitano, uomo di grande ingegno nell' architettura, che magistralmente compose i bordonali di più pezzi, non trovandosi per la lunghezza del luogo, e con meraviglia li tirò nel sito, dov'erano destinati, non pure dal popolo anconitano, che dagli altri architetti, che ciò videro, applaudito, ed in tal forma restò principiata detta fabbrica „.

Il Ferretti (1) assegna all' anno 1443 la fabbrica della Loggia.

Ma già prima del 1442, gli anconitani ebbero il pensiero di edificare un luogo, ove potessero radunarsi i mercanti, a comodità del commercio.

Negli atti consigliari, infatti, del 1392 leggiamo:

" Magnifici et potentes dñi antiani et regulatores vigore officii eorundem auctoritatis et baliæ eis in iis p. consilium atribute, existentes et habito diligenti colloquio inter eos unanimiter, et concorditer mandaverunt Cuccio Iohis de Arduinis et Raynaldino Fazioli civibus anconitanis p̃tibus et intelligentibus, et Blaxio Fanelli etiam civi anconitano et electis p. magnificum Comune prefatum supra constructione Lodij dicti Comunis fiens iuxta Palatium fundici dicti Comunis, quatenus ad penam eorum arbitrio auferendam, dictum Lodium debeant fieri fecisse secundum formam deliberationis

(1) Lando Ferretti, Storia d' Ancona (mss.) libr. 9 c. 192.

Consilio gen̄lis d. civ.tis sup. ista materia facte, qui Cuccius, quia dixit se debere illico navigare ad partes ultra maris et subito recessurum, comixit in vices suas dicto Raynaldino, promittens ratum habere quicquid in hiis p. d. Raynaldinum eius nomine factum, gestum, ordinatum et operatum fuerit „.

Il Bernabei, nel capitolo XL delle " Croniche „ ignora questo documento, che poteva vedere negli atti consigliari citati. " Non ho trovato — egli scrive — ad unguem el suo principio „; ed aggiunge che nel 1443, a cagione dell'aumentato commercio, " costituirono un locho chiamato, et ancora se chiama *La Logia de li mercanti* ad presso el fondaco del Communo da un lato; la casa de li hredi Dionisio Benincasa da l'altro; la via pubblica de nanti; et el mare de rieto „. L'entrata — egli dice — era dalla parte del mare, dov'era un precipizio " con travi et certe tavole male assettate „ così pericoloso, che un giovane, di nome Francesco de Besaccione, volendo passare " per lì cadde da alto ad basso, se fracassò inter cetera la testa, pocho mancò ad morire; tamen li remase la cicatrice nel viso per tutto el tempo de la vita sua „.

Nello stesso tempo — il Bernabei veramente non precisa quale — fu fatto il tetto da Giovanni Sodo, maestro di legname, " homo de grande ingegno ne la archictectura „, il quale "fece li bordenali de più pesi et tiròli al suo locho con sua laude et admiratione non solum del popolo, ma de tutti li

altri maestri de legname „. Così fatta, rimase la *Loggia* per molti anni.

Nel 1450, capitò in Ancona Giorgio da Sebe-rino, il quale “ lavorando la facciata de Dionisio (Benincasa) vicino ad essa Logia, ut dictum est, da sè medesimo pensò fabbricare la facciata de la Logia sì per voluntà de honore, come per cupi-dità de guadagno „. A sopperire alle spese, s'of-fersero Dionisio ed altri mercanti, desiderosi del bene e dell'ornamento della città; “ supplirono de suoi propri denari per el Communo et loro se li repiglorono in dovana „. L'opera di Giorgio fu ornata di bellissimi fogliami e dell'arme degli an-conitani: fu cominciata nel 1459. Per decorare di pitture le parti superiori, fu condotto maestro An-tonio “ depentore, homo de suttile ingegno, per na-tione toscano, ma per longo domicilio de Ancona „. Maestro Antonio “ con fini colori et stelle messe ad horo comenzò dicto lavoro diligentemente, es-sendo regulatori Francesco Scottivili, Domeneco de Lippi et Re Iacomo „. Ma il lavoro fu trala-sciato “et expecta Dio manda la sua perfectione „.

Nello stesso tempo — aggiunge il Bernabei — fu costrutto il parapetto “ con li colondelli sopra el mare, dove per prima era aperto col pericolo de cadere, adeo che sopravenendo uno repentino et grandissimo vento con tempesta de mare uno chiamato Hippolito volendo vedere con molti altri como le nave se travaglavano su ne lo remigio, et volendose fare innanti, fo spento de fora da uno refolo de vento inreparabilmente „. Dopo qualche

anno, fu alzato il tetto della *Loggia*, e dove prima era il tetto fu fatto il solaro, essendo regolatori Francesco d'Armenticcio, Antonio di Stefano di Aquila, Francesco di Giovanni. Compose il tetto il maestro Antonio Busio. Dal riassunto, che abbiamo dato del capitolo del Bernabei, subito si vede che il Saracini a lui attinse, parlando della *Loggia*. Le stesse notizie trovansi presso Lando Ferretti (libr. IX. c. 203).

***

Da ciò che abbiamo esposto risulta che gli anconitani, sin da' tempi antichi, radunavansi, per trattare de' commerci, in un pubblico luogo, dinanzi al mare, là dove, cioè, svolgevasi tutta l'attività mercantile della città; e che soltanto tardi, per opera di Giorgio da Sebenico, si tramutò l'umile edificio in architettonico e bel monumento, il quale, per quante deturpazioni abbia dagli uomini e dal tempo sofferto, per quanti cambiamenti abbia, nel volger de' tempi, subiti, rimane insigne ricordo della eccellenza dell'arte, e documento non piccolo della potenzialità economica del paese.

Quando in Ancona stipulò il contratto della *Loggia*, Giorgio non era nuovo all'arte. Nel 1441 avea stretto a Sebenico il contratto in cui fu nominato protomastro della fabbrica di quella cattedrale dedicata a San Giacomo Maggiore; dal 1444 al 1447 avea ultimato in Spalato, nella chiesa di San Rainero, una splendida cappella. Ai 22 ottobre

1451, furono stipulati tra maestro Giorgio ed il Comune d'Ancona, i capitoli della fabbrica della *Loggia*, de' quali questo è il tenore:

1. — Giorgio si obbliga di fabbricare la facciata della Loggia, secondo il disegno presentato " de altezza et amplitudine triumphale „ per novecento ducati d'oro, a tutte sue spese, rischio, pericolo, e fortuna di lavoro, conduttura, scarico, energia fatta per " corde et legname per armatura et simiter rena calcina piombo et rame pietre per rempietura dal canto dentro et le doi colonne lavorate quale hora se trovano in la dicta logia che vada a spesa de dicto comuno „.

2. — Promette di fare nella detta facciata gli " idoli de statura de homo „ (cioè le statue della Speranza, della Fortezza, della Giustizia e della Carità), lo stemma della città.

3. — Si obbliga di finire il lavoro nel termine di due o tre anni, cominciando dal dì che riceverà la prima paga.

4. — Promette di stare, compito ed espedito il lavoro, a giudizio e parere degli ufficiali della Loggia, se sia detta Loggia e facciata sufficiente e conveniente alle promesse e secondo il disegno, e degne del prezzo.

5. — Il Comune promette dare a Giorgio ducati d'oro, con l'obbligo da parte di lui di compiere il lavoro sino alle liste dei balconi in termine d'un anno, alla fine del quale anno il Comune è obbligato pagare altri 200 ducati; alla fine di tutto il lavoro,dopo il giudizio de' giudici, si paghi il resto.

6. — Dionisio di Giovanni promette che maestro Giorgio verrà e prometterà di osservare quanto sopra si dice, sotto pena di cento ducati.

Giorgio, infatti, venne, accettò la convenzione, e promise di osservarne le condizioni.

***

" È fondata la *Loggia* nel mezzo del porto dalla parte di mare; la facciata dinanzi alla strada pubblica rivolta a levante, con il porticale in mezzo sopra tre scaglioni, con un finestrone per lato, e tra l'uno e l'altro vano, come anche tra la cantonata dalla parte inferiore e dalla superiore ha i pilastri a tre faccie, e di sopra il porticale, e nel primo cornicione vi è una figura equestre con uomo sopra essa, in atto di voler ferire colla spada ignuda, e con un sopramano di punta.

Alla destra poi e sinistra di detta equestre figura in nicchi, incassati nei pilastri, vi sono le figure della Fortezza, Temperanza, Prudenza e Carità; e di sopra la maggiore eminenza di detti pilastri le loro aguglie; le cantonate loro sono a fogliami, ed i merli a piramide e mezze rose; nel centro tra l'uno e l'altro pilastro, e di sotto tre gran finestroni (1) con due colonne ritorte per ciascuno e tre archetti, e nell'imposte, fogliami al-

---

(1) Detti finestroni furon visti da Camillo Albertini, così come sono descritti dal Fontana; ma nel 1738 furono ridotti come al presente si vedono, perchè la facciata in quella parte minacciava rovina; per tale riattamento furono spesi scudi 400.

l' antica, e sotto l' ornata grande del tetto ancora.

Nella facciata, poi, verso il mare, sporgendo assai fuori, vi è un poggiuolo di pietre a piedestalli compartito con balaustri tra l' uno e l' altro; occupando tutta la facciata, dalla quale si scopre il mare, e tutta quella parte della riviera sino a' monti di Pesaro „.

Così descrive l' esterno della *Loggia* il cav. Fontana, citato dall' Albertini.

Il Sacconi (1), ammirato del lavoro elegantissimo, descrive il prospetto formato da tre arcate a sesto acuto fiancheggiate da colonne ritorte con ricchi capitelli sorreggenti una gran fascia scolpita a fogliami di forti rilievi. In corrispondenza di ciascuna arcata, trovasi superiormente una finestra bifora con colonne a tortiglione.

Ciascun pilastro, fra le finestre, è ornato di nicchia con statue, le quali rappresentano la Fortezza, la Temperanza, la Fede, e la Carità. La composizione della facciata termina con un gran guscio rivestito di foglie, che si riprofila sul baldacchino di ciascuna nicchia, terminando poi con una guglia.

Nel mezzo, sopra la ricca fascia del portale vi è un uomo armato a cavallo, in atto di voler ferire con la spada, il medesimo che si ammira nello stemma della città.

---

(1) Relazione dell' ufficio regionale per la conservazione dei monumenti delle Marche e dell' Umbria, Perugia tip. Guerriero Guerra 1901, pag. 187.

Merita eziandio d'essere descritto l'interno della *Loggia*.

Il soffitto è di figura quadrilunga imperfetta, divisa da cassettoni, de' quali quattro sono di figura quadra, cinque di figura mista, due di figura quadrilunga, ed otto di figura triangolare. Tra un cassone e l'altro gira una fascia di lavori a mosaico e meandri dorati. Ne' quattro angoli vi sono altrettante statue di figura gigantesca di gesso a basso rilievo. Sono opera di Pellegrino Tibaldi; e rappesentano la Fede, la Speranza, la Carità, la Religione. La statua della Religione, che si vede a' giorni nostri, non è del Tibaldi. Quella che uscì di sua mano, cadde nel 1710, non si sa se per tremuoto o per altro accidente. I deputati di quel tempo commisero la costruzione d'una simile ad un artefice rimasto ignoto, il quale fece opera così infelice, che nel 1776, riconosciutane la poca simmetria con le altre, fu dato incarico di modellare la *Religione* al romano Gioacchino Varlè, dimorante in Ancona.

[illegible] fece una statua di grande pregio, ta[illegible] cinarsi, a detta dei più, allo stesso T[illegible]

[illegible] oni sono collocati a destra, e a sinistra [illegible] in essi si vede dipinta una faccia [illegible] vente l'ali alle spalle.

[illegible] cia della porta, è dipinto in un cassett[illegible] rilungo Ercole con la clava in mano, e [illegible] edi una pelle di leone.

[illegible] prospetto a mano destra, nel primo cas-

settone è dipinta la Pace. Siede sopra uno scoglio, tiene in mano una catena, che stringe le mani d'uno schiavo; a mano diritta, un Angelo reca sulle mani una palma d' olivo.

Nel secondo cassettone di figura quadra è delineata la Temperanza, con il morso in mano, avendo a sinistra due angeli, uno che rovescia da un vaso l'acqua, e l'altro con un bacino che la riceve.

Nel terzo cassettone è la Perseveranza.

A sinistra, e a mezzo giorno del primo cassettone, la Sapienza, col volto anteriore che riguarda il mondo, delineato in un globo; il volto di dietro riguarda il Cielo. Nel secondo, la Prudenza alza un bastone, al quale sono intrecciati vari serpenti: nella sinistra mano ha uno specchio, in cui si mira effigiata.

Nel terzo, la Vigilanza nuda.

Nel cassettone di figura quadrilunga, dalla parte di levante, in uno stendardo è disegnata la Vittoria, donna incoronata, che preme sotto i piedi uno schiavo.

Nel cassettone di mezzo, che è il più grande di tutti, s'alza uno stendardo trattenuto con fasce da quattro putti, che siedono negli angoli d' un cornicione d' ordine dorico, delineato dentro lo stesso cassettone. Lo stendardo rappresenta il Salvatore in gloria tra le nuvole; a destra ed a sinistra stanno la Giustizia e la Misericordia, sotto a' piedi la Eresia, che discacciata precipita. Ne' quattro angoli del cassettone, son rilevate le armi della Comunità.

Il cornicione è di ordine dorico con mensole, triglifi e metope ognuna diversa dall'altra. L'ordine continua fino a terra con pilastri, incassature e quattro statue annicchiate, rappresentanti le quattro parti del mondo; le quali, perchè non erano del Tibaldi, furono gittate a terra e rifatte dal Varlè, nel 1784, che ne ebbe per mercede 120 scudi, e 20 zecchini in regalo.

Prima del 1561, nell'interno sopra la gran porta, trovavansi l'arma della Comunità, e quelle dei tre deputati alla Loggia; nell' anno seguente, vi fu posta la statua di S. Ciriaco, di prospetto all' altra della Vergine Maria. Ambedue le statue, che furono rifatte nel 1776, quando per ordine del deputato Francesco Bosdari si rinfrescarono le pitture del soffitto dal pittore milanese Giuseppe Pallavicini, vennero buttate a terra, nel 1798 dai patriotti, al tempo dei Francesi.

Il magnifico portone di legno, che riguarda la strada, è disegno e lavoro del 1580 del fiorentino Francesco Brozzi; ma fu accomodato e restaurato non poche volte. Tutto l'edificio, nel 1652, fu fatto risarcire, per ordine del papa Alessandro VII, essendo governatore di Ancona Girolamo Casanate napoletano; e la porta fu rifatta da alcuni intagliatori veneziani, lasciando però immutato il disegno del Brozzi, dal 1763 al 1764; più tardi, cioè nel 1771, essendo deputati i nobili uomini Domenico Neppi e conte Luigi Rinaldini e Giammaria Pichi fu rifatto tutto il piancito con pietra di Norvegia.

*
* *

Nella notte tra il 4 e il 5 di febbraio del 1556, scoppiò nella Loggia un grande incendio, nell'occasione che vi si rappresentava una commedia. "Dovendosi quivi rappresentare — narra il Ferretti — una commedia in tempo di carnevale, come è costume in Ancona dove si recita così bene et acconciamente da giovani Ancon. con ottima pronuntia lontana da odiosi accenti e con bella gratia senza affettatione como in qualunque altra città d' Italia si faccia per usare i termini alla moderna, mentre dunque s'apparecchiava quivi per una commedia, d'improviso in tempo di notte o per inavertenza et negligenza, o per malignità et invidia vi si accese un voracissimo incendio in maniera che in breve abbrugiando tutta quella fabrica con molta matteria combustibile che v' era lassando a fatica le nude mura, e quelle ancora in buona parte contaminate e distrutti gli marmi della facciata dianzi si ridusse un tragico spettacolo con non piccolo danno del pubblico et con estremo dispiacere de particolari „.

Il Consiglio deputò subito Giorgio Senile, D. Gio. Battista Pichi e Giovanni Benincasa a scoprire la causa dell'incendio; dava poi incarico al Tibaldi, che abbiamo ricordato, di fare i lavori di restauri, d'ornare la Loggia di sculture e pitture. "Fu indotto — dice il Ferretti — M. Pelegrino Tibaldi huomo famoso in iscoltura et in pittura et

con sontuosa spesa et magnificenza fece di nuovo fabbricare quel loco con un soffitto di stucco con molte statue ed ornamenti di purgatissima pittura opera in maniera lodata e celebrata che non comparisce in Ancona personaggio veruno che ammirandola e commendandola non dichi non vedersi in tutta Italia un così bel seggio e tanto ben custodito come questo veramente degno di somma lode „.

Nel 1558, fra i deputati alla Loggia e il Tibaldi fu stipulata la convenzione de' lavori.

Maestro Pellegrino promise di fare “ la volta e cornicione de dicta logia e tutti ornamenti in essa volta e cornicione fare e mettere a perfectione quando più presto potrà „ tutto a sue spese “ de oro colori stucco „.

S'obbligò di fare “ nei quattro nicchi quattro figure de rilievo tondo di stucco, vestite e collocate secondo saranno d'accordo tra loro esse parti, le quattro arme sopra dicti nicchi nelli capi delli scompartimenti de relevo secondo decto disegno de oro e colori fini secondo le altre arme della Magnifica comunità de Ancona con le armi e imprese della chiesa di sopra: nelli campi quadrati in dicto disegno restati in albis promise fare istorie come parerà ad essi deputati in dicto nome colorite ad olio de colori bonissimi e finissimi: et le quattro figure nominate virtù nelli quadri triangolari promise farle colorite ad olio de colori boni e finissimi come di sopra. E parimenti ornare il quadro di mezzo oltre la Istoria de colori finis-

simi come ricerca lopra e si dimostra per decto disegno, promise ancora fare nel scompartimento di tutta la volta di lavori indorati de oro finissimo secondo dimostra esso disegno ciò è la chiocciola quadra nelli pilastrelli da banda, et più la cinctula tonda che va a torno in tondo delle teste de lione tutte di oro finissimo e ornarla di perle secondo dimostra il disegno. Et più ornar li sfondati de cornice facti de pietra secondo dimostra dicto disegno: promise ancora fare tutto il cornicione a torno la Loggia secondo quel pezzo fatto sopra il primo arco ad sue spese di stucco e manifactura excepto il gregio de muratori e robba quale toccha al magnifico comune „.

Al Tibaldi eran, per così grande lavoro, assegnati scudi 1200 “ de moneta de grossi „ a lui dovesi, si può dire, tutta la parte interna della Loggia vagamente adorna di pitture e di sculture.

Ancora oggi, dopo tanti anni e l'opera deleteria dell'aria di mare che ha guastato gli affreschi, mostransi belle ed eleganti le opere del Tibaldi; il quale, però, se allora, come oggi, ha avuto lodi per il lavoro egregiamente condotto, pare non abbia dal Comune esatti “ certi denari per occasione delle sue fatiche „.

Il pittore si rivolse parecchie volte al Consiglio, ma invano; perocchè si giudicò non dovesse nulla giustamente ripetere, come prova la seguente lettera inedita, che noi abbiamo rinvenuta tra alcune carte del nostro archivio. La lettera è di-

retta al cardinale Guastavillano a Bologna, governatore di Ancona.

" Mons. Remo luogotenente questi giorni passati ne mostrò d'ordine di V. S. Illma un memoriale lasciatogli da messer Pellegrino Tebaldi pittore nel quale fa instanza, che dalla nostra comunità se li paghi certi denari per occasione delle sue fatiche intromesse in questa Loggia, asserendo esserli stato così promesso dalli deputati di quel tempo, et sua signoria reverendissima ne ha sollecitato più volte, ch'essendo così, com'Egli asserisce, si dovesse quanto prima sodisfare del suo credito, che si sarebbe fatto anche piacere a V. S. Illma; onde noi per renderla capace del torto che ha messer Pellegrino di chieder ora questo suo credito, lasciato in disparte che siano scorsi più di venti anni, che non ha mai di ciò fatto parola, Le diciamo che dell'anno 1561 del mese di dicembre che a quel tempo era del tutto compita la detta fabbrica, sotto rogazione di un messer Girolamo Giustiniani allora notaro in Ancona vi è un saldo tra dd. deputati per il pubblico, et il Maestro Pellegrino di tutta l'opera sua, del quale forse Egli non si deve recordare, per il qual saldo si buttano per terra tutte le sue pretensioni, et ne pare strana cosa, che stante la longhezza del tempo la morte di tutti quei deputati, e la quietanza seguita ne voglia molestare della maniera che fa. Ne havemo voluto dar conto a V. S. Illma, perchè venendone più ricercata sappia come poterci difendere che quando veramente li fussimo

debitori non se li mancarebbe del suo dovere.

Con che baciamo humilmente la mano

Ancona a dì 1. gen. 1583 „.

***

La *Loggia* aveva deputati, che provvedevano al suo mantenimento ed a' necessari restauri, e si davano cura che l'ordine, la pulizia vi fossero scrupolosamente osservati. Capitoli speciali sopra la Loggia, e gli statuti della città dettavano le norme della elezione de' deputati.

L'unico documento de' capitoli, che ci fu dato di trovare, è del 1584, dal quale ricavasi che nella Loggia v'erano botteghe di sarti, e che ogni venerdì vi seguivano i cambi mercantili. Nel secolo XVI, lo *Statuto* prescriveva pene per chi osava " mingere „ ed " egerere „ nella Loggia, e proibiva che i mercanti ingombrassero il luogo con " mercanzie ed altre cose.

Nel 1785 Mons. Desiderio Sproti, governatore generale della città, pubblicava un bando :

" .... Nè convenendo che in luogo sì ragguardevole si facciano strepiti indecenti, servi di ridotto per giuochi, e segnatamente per quello della Palla, si mangi, e si radunino conventicole di facchini, e di altra gente minuta, ed oziosa, facendosi questi ancora lecito di dormire, sedere e sdraiarsi sopra le banche fatte ultimamente costruire in detta Loggia da quest' illustris. Comunità, provenendone ai Mercanti, che ivi hanno le loro botteghe de' danni,

e degli inconvenienti, e si commettino altre cose indecenti o schifose, che arrechino pregiudizio, sporchezza, brutura, e poco onorevolezza alla medesima...... „

Ai 23 d'aprile del 1584, furon fatti i capitoli sopra la Loggia, ch'io riproduco integralmente:

“ Mag. domini Iacobus de Scacchis et Nicolaus de Todinis duo ex mag. cis dd. regulatoribus absen. magnifico dño Thoma de Benencasis priore eor. collega egrotante..... protulerunt infrascripta capitula supra gubernio lodie mercatorum....

Ch' Antonio de Domenico di Ferrara sarto Galeazzo Sale da Milano et Bartolomeo Melina da Cambrai merciai tenghino netta e spazzata continuamente la loggia et corridore d'esse si nel pavimento come di sopre nelle volte figure cornicioni et banchi.

Et che sempre che occorresse piovere de bono andare di sopra nella volta a vedere se facesse danno l'acqua, et facendo danno ne debano dare subito notitia a signori regulatori acciò vi remedino.

Che siano obligati a tener acesa ogni sera la lampeda davanti l'immagine della gloriosa vergine con l'olio però da dasseli dal datiero del olio secondo il consueto.

Che fra essi si deputi uno che tenghi la chiave di essa Loggia con obligo di aprirla la mattina p. tempo et di serrarla la sera dopo sonata l'avemaria che non lascino dormire in loggia alcuna sorte di persone eccetto li romei nel tempo del passaggio con licenza però de SS. Regulatori, ne

permettano che alcuno dentro essa Loggia vi facci alcuna sorta di isporcitia ne de giuochi e se fra loro nascerà alcuna sorte di differentia ricorrino a la ragione di dd. regulatori, li quali la debbano sopire et essi quietarsi della loro deliberatione.

Item che tutta volta occorresse che alcuno portasse cose mobili per mostrarle e venderle in Loggia, la debino notificare a dd. regulatori p. li tempi, li quali faranno in ciò quel che li parerà più espediente eccettuati però quelli forestieri che vendessero panni secondo l'ordine del decreto antiquo li quali senza altra licenza possino servirsi del luogo e venderli dentro d'una navata con manco occupatione che sia possibile.

Che il luogo del ficardo sia nella prima navata a mano manca entrando nella loggia, quella del sarto come al presente sta col suo banco acanto la ferrata a banda dritta el Galeazzo all'altra navata sopra il sarto a banda dritta et nessuno di essi possa occupare più d' una navata.

Item che il sarto tenghi il detto banco spedito p. li cambi ogni venerdì... „.

INDICE